

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3220

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Seduta dell'11 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vastità e la complessità dei vari campi di attività dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché il carattere industriale dei servizi da esse gestiti non trovano riscontro in altre Amministrazioni statali a tipo burocratico.

Una descrizione sommaria delle attività in questione è sufficiente a metterne in evidenza la speciale natura. L'Amministrazione postale e telegrafica esercita i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze e di trasporto e distribuzione dei pacchi, i servizi di banco-posta, telegrafici e radio-elettrici, nonché numerosi altri servizi accessori e per conto di altre amministrazioni statali o di enti parastatali. Quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, questa, oltre a svolgere un ampio controllo sull'attività delle società concessionarie, provvede agli impianti atti ad assicurare le grandi comunicazioni anche per il servizio urbano affidato alle concessionarie ed esercita direttamente il servizio telefonico interurbano a grande distanza, nonché quello internazionale.

La peculiarità dei servizi postali, di telecomunicazioni e telefonici rende conseguentemente necessaria una disciplina sull'ordinamento delle carriere e sullo stato giuridico ed economico del personale delle due aziende, la quale si discosti — sia pure entro determinati limiti — dallo statuto generale. Una tale necessità fu invero riconosciuta dallo stesso legislatore allorquando con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, articolo 9, fu conferita al Governo la delega a provvedere con decreto presidenziale alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il provvedimento, com'è noto, non fu possibile emanarlo — per intervenuta scadenza dei termini — sotto forma di legge delegata. Esso, pertanto, opportunamente rielaborato, viene ora presentato al Parlamento, come disegno di legge, in conformità della normale procedura legislativa.

Nella redazione del disegno in questione non si è mancato di tenere presente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto

del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3). E ciò al fine di accertare — in relazione alle peculiari esigenze dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — quali di tali disposizioni potessero trovare applicazione nei confronti del dipendente personale.

È risultato infatti che gran parte delle norme in questione possono essere estese al personale postale, telegrafico e telefonico per cui si è ritenuto di non doverle riprodurre integralmente né di doverle inserire nel complesso delle norme relative alle carriere dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Un semplice richiamo è stato, quindi, fatto nell'unico schema a quelle disposizioni che, in quanto non derivate da particolari norme, sono applicabili anche agli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il disegno di legge comprende 87 articoli e si suddivide in disposizioni generali (articolo 1) ed in tre titoli: il primo sullo stato giuridico del personale (articoli 2-23), il secondo sull'ordinamento delle carriere (articoli 24-51) ed il terzo relativo alle disposizioni finali e transitorie (articoli 52-87).

Prima di passare all'esame dei singoli articoli, si ritiene opportuno accennare brevemente alle principali modificazioni contenute nello schema di disegno di legge.

La innovazione più appariscente è senza dubbio quella concernente l'istituzione di ruoli funzionali nell'ambito delle carriere tipiche del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario.

Mentre in queste ultime saranno collocati tutti i dipendenti postelegrafonici adibiti allo svolgimento della normale attività amministrativa, analoga a quella espletata dalle Amministrazioni dello Stato in genere, nei ruoli funzionali troverà sistemazione il personale addetto ai servizi d'istituto, per il quale, in dipendenza della specialità delle funzioni affidategli e delle responsabilità ad esse connesse, si rende indispensabile una particolare disciplina giuridica ed economica.

I ruoli funzionali, caratterizzati da un più elevato trattamento economico e da un migliore sviluppo di carriera, sono i seguenti:

1º) nell'ambito della carriera di concetto: *un ruolo organico per i direttori e ispettori di ragioneria e assimilati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*, con uno sviluppo di carriera che va dall'ex grado VIII (coefficiente 340) all'ex grado VI (coefficiente 500) e con un trattamento eco-

nomico particolare (maggiorazione del premio di produzione nella misura del 50 per cento per gli impiegati appartenenti alla qualifica corrispondente a quest'ultimo grado ed aventi tre anni di servizio nella qualifica stessa);

2º) nell'ambito della carriera esecutiva:

Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

ruoli organici per gli operatori di esercizio, delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica urbana;

Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

ruoli organici per il personale specializzato dei servizi telefonici e per il personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio e officine telefoniche;

sviluppo di carriera dall'ex grado XII all'ex grado VIII e coefficienti di stipendio che vanno da un minimo di 193 per la qualifica iniziale ad un massimo di 345 per quella terminale.

3º) nell'ambito della carriera ausiliaria:

un ruolo organico per gli agenti di esercizio postale e telegrafico;

ruoli organici per gli agenti tecnici delle telecomunicazioni (uno per l'Amministrazione postale e telegrafica e uno per l'Azienda statale per i servizi telefonici), nei quali sarà inquadrata una parte del personale salariato, addetto alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche in quanto il carattere squisitamente impiegatizio delle mansioni ad esso affidate (elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità) non poteva ulteriormente giustificare l'attuale classificazione nella categoria salariale di tale personale;

un ruolo organico per gli agenti tecnici dei trasporti. Anche per tale personale si è dovuta riconoscere la necessità della istituzione di un apposito ruolo parallelo a quello degli agenti di esercizio postale e telegrafico e degli addetti alle telecomunicazioni, e ciò nella considerazione che il personale in questione non ha come esclusivo compito quello della conduzione degli automezzi, bensì provvede anche alla raccolta, al trasporto ed alla consegna degli effetti postali, con l'assunzione delle responsabilità che a tali mansioni sono connesse, discostandosi così nettamente dal personale che espleta mansioni puramente salariali.

Per i suddetti ruoli del personale ausiliario specializzato sono stati previsti uno sviluppo di carriera che va dalla qualifica di fattorino o allievo agente tecnico fino a

quella di agente di esercizio superiore e coefficienti di stipendio da un minimo di 150 per la qualifica iniziale ad un massimo di 238 per quella terminale.

Un'altra importante innovazione riguarda l'orario d'obbligo giornaliero di talune categorie di personale. Tale orario per il personale delle carriere ausiliarie di esercizio e tecniche viene fissato in sette ore, e in sei per quello esecutivo addetto alla commutazione telefonica, con una riduzione quindi di una ora in ambedue i casi.

La riduzione anzidetta è pienamente giustificata in quanto le impegnative attribuzioni che il personale suindicato svolge rappresentano uno sforzo di cui si è dovuto necessariamente tener conto ai fini di una completa — e peraltro più che giusta — differenziazione del personale stesso da quello addetto ai normali servizi.

Per quanto riguarda il personale delle carriere esecutive, oltre quanto già fatto presente, occorre precisare che nel disegno di legge anzidetto è stata prevista la ricostituzione in via transitoria, cioè sino ad esaurimento, del ruolo dei capi di ufficio, che — com'è noto — era stato soppresso con decreto del Presidente della Repubblica numero 363 dell'11 gennaio 1957.

In tale ruolo dovrebbero essere inquadrati tutti gli impiegati, già appartenenti al suddetto quadro dei capi di ufficio, nonché coloro che abbiano conseguito l'idoneità o siano risultati vincitori dei concorsi di merito distinto o dell'esame di idoneità per l'accesso alla qualifica iniziale di tale quadro, banditi anteriormente alla data di efficacia dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 363 e il personale esecutivo proveniente dai concorsi per impiegato ausiliario.

La ricostituzione del ruolo anzidetto costituisce il riconoscimento della particolare importanza delle mansioni che, a suo tempo, furono affidate agli appartenenti al quadro dei capi di ufficio, mansioni del tutto autonome rispetto a quelle attribuite al restante personale dell'ex gruppo C, che hanno posto i capi di ufficio in una posizione di preminenza.

Analoghe considerazioni devono farsi per il personale proveniente da concorsi per la nomina ad impiegato ausiliario che, avendo a suo tempo superato le prove di esame per l'accesso in carriera e avendo maturato una notevole anzianità di servizio effettivo, si presentava rispetto al rimanente personale come il più qualificato allo svolgimento delle

mansioni più delicate ed importanti fra quelle proprie della carriera esecutiva.

Va precisato, comunque, che nel ruolo dei capi di ufficio non potranno essere immessi altri dipendenti oltre quelli appartenenti alle categorie sopraindicate in quanto, trattandosi di un ruolo ad esaurimento, esso è destinato ad essere soppresso dopo la cessazione dal servizio dei dipendenti che vi saranno inquadrati in sede di prima applicazione delle norme in esame.

In ordine alla consistenza numerica dei ruoli della Amministrazione postale telegrafica, in seguito alle variazioni da apportare con il progetto di legge in parola alle tabelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 363 del 1957, si precisa che il contingente complessivo fissato con tale decreto del Presidente della Repubblica è rimasto immutato, mentre quello della Azienda telefoni ha subito un lieve aumento, solo nelle carriere esecutive ed ausiliarie specializzate, prevalentemente in conseguenza di nuove esigenze nel frattempo manifestatesi.

L'unica variazione alle tabelle di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 363 interessante le carriere direttive è costituita dall'istituzione della nuova qualifica di capo servizio principale (ex grado IV), con un limitatissimo numero di posti di organico e precisamente: 7 per l'Amministrazione postale telegrafica e 1 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. In merito a tale variazione si fa presente quanto appresso.

Nel 1950 fu stabilito che ai dirigenti dei servizi (8 per l'Amministrazione postale e telegrafica ed 1 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici) fosse corrisposto il trattamento economico di grado IV, mediante l'attribuzione di una indennità speciale pari alla differenza tra il trattamento del suddetto grado IV e quello del grado V in godimento. Ciò in riconoscimento, sia pure non completo, della importanza che i servizi avevano assunto. Riconoscimento non completo perché il provvedimento risolveva invero parzialmente l'anomala situazione verificatasi nella Amministrazione postale e telegrafica. È innegabile, infatti, che i funzionari preposti alla dirigenza di tali branche hanno la responsabilità dell'andamento e funzionalità in tutto il territorio nazionale dei molteplici e complessi servizi ed amministrano un bilancio di oltre 120 miliardi di entrate e di altrettante spese, una responsabilità, dunque, che trascende quella normalmente attribuita ai capi servizio e che è uguale, e talvolta superiore,

alle responsabilità proprie dei direttori generali di altre Amministrazioni.

Basti pensare, a titolo di esemplificazione, che nella Amministrazione postale e telegrafica il capo del servizio del personale e affari generali e quello del servizio degli uffici locali amministrano, rispettivamente, sessantamila e cinquantamila impiegati, senza dire poi dei servizi risparmi, vaglia e conti correnti, la cui attività supera di gran lunga quella dei più importanti complessi bancari, e dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici che presiede sul piano nazionale alle comunicazioni a grande distanza e alla progettazione e direzione di complessi impianti tecnici.

L'Amministrazione, dopo il 1950, ha più volte prospettato la necessità di regolarizzare la suddetta anomala situazione mediante schemi di disegni di legge che poi non sono stati presentati per la formale promessa che la questione sarebbe stata risolta in senso favorevole con i provvedimenti delegati.

Del resto la fondatezza della innovazione risulta evidente sol che si considerino le situazioni tabellari delle Amministrazioni che, al pari di quelle dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, hanno un loro ordinamento autonomo (ferrovie dello Stato, monopoli, ecc.).

La proposta attribuzione della nuova qualifica ai dirigenti di solo 7 servizi postali e telegrafici ed il nuovo trattamento previsto per il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si presentano pertanto non soltanto giustificati, ma anche esigui, se si tiene conto delle considerazioni sopra svolte. Va soggiunto che l'innovazione non arreca perturbamenti al contingente tabellare prefissato in quanto, fermo restando il limite stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 363 del 1957, l'innovazione medesima viene attuata mediante semplice redistribuzione dei posti.

Anche per le carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione postale e telegrafica, l'istituzione nell'ambito di ciascuna delle carriere anzidette di ruoli funzionali non comporta alcun aumento del numero complessivo di posti di organico in quanto si è operata una semplice redistribuzione di posti nelle varie qualifiche, realizzando così un migliore e più rispondente adeguamento alle impellenti e reali esigenze dei servizi.

Accennato brevemente alle più importanti innovazioni, si illustra qui di seguito il contenuto dei singoli articoli dello schema.

* * *

Art. 1. — Concerne l'applicabilità al personale postale, telegrafico e telefonico, per quanto non previsto dagli articoli successivi, delle norme contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2. — Fissa in 25 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di accesso alla carriera del personale esecutivo specializzato dei servizi telefonici. La esperienza ha dimostrato, infatti, che il servizio di commutazione è espletato con maggior rendimento dagli elementi più giovani, soprattutto per la gravosità di esso servizio, determinata dal costante e prolungato uso degli organi di fonazione, respirazione e ascolto per l'intero orario di servizio. Al riguardo non sarà inopportuno far presente che le Società concessionarie assumono il proprio personale scegliendolo fra i più giovani aspiranti, a partire dal sedicesimo anno di età.

Art. 3. — Riconosce come titolo particolarmente valutabile, in sede di concorso per l'accesso alle carriere direttive tecniche, l'idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore postale e telegrafico.

Art. 4. — Riguarda le assunzioni degli invalidi di guerra ed assimilati nelle carriere del personale ausiliario di anticamera.

Art. 5. — La peculiarità dei servizi, cui l'Amministrazione postale e telegrafica attende, richiede lo svolgimento di speciali mansioni, alcune delle quali di natura e gravosità tali da rendere per lo meno inopportuno l'impiego del personale femminile. Basterà al riguardo tener presente che il personale esecutivo ed ausiliario nella grande maggioranza dei casi è applicato a servizi che, oltre a richiedere una non comune resistenza fisica e una specifica competenza tecnica, si svolgono anche nelle ore notturne (stazioni radio, officine posteletografiche, uffici di ferrovia, stazioni amplificatrici, ecc.).

Si è ritenuto pertanto opportuno escludere le donne dai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva e a tutti i ruoli del personale ausiliario, eccezione fatta per quello del personale di anticamera.

Per quanto riguarda la percentuale dei posti riservati al personale maschile nei concorsi per l'accesso alla carriera del personale esecutivo specializzato dei servizi telefonici prevista dal secondo comma, si osserva che il

servizio diurno di commutazione viene espletato in tutti gli Stati da personale femminile, per la maggiore idoneità di esso, convalidata dall'esperienza universalmente riconosciuta. Si rende, pertanto, necessario limitare il reclutamento del personale maschile prevalentemente in relazione alle esigenze del servizio notturno di commutazione, anche per evitare promiscuità nei turni diurni.

La determinazione dell'aliquota massima del personale maschile è stata effettuata tenendo conto che la maggior parte del traffico telefonico si svolge nelle ore diurne e che il traffico notturno impegna attualmente una aliquota abbastanza modesta del personale addetto alla commutazione.

Tuttavia, in previsione delle necessità di personale esecutivo per servizi accessori alla commutazione, personale che può essere indifferentemente maschile o femminile, e per la variabile situazione dell'assegno del personale di commutazione nei diversi momenti e nei vari uffici interurbani, si è ritenuto di elevare al 30 per cento il limite massimo di posti conferibili al personale maschile e di non stabilire un'aliquota fissa.

Art. 6. — Stabilisce le aliquote di posti che possono essere riservate nei concorsi per l'accesso alle carriere del personale postale e telegrafico ai dipendenti degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.

Articoli 7 e 8. — Fissano l'orario d'obbligo giornaliero per il personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale e per il personale ausiliario di esercizio e tecnico, rispettivamente in 6 e 7 ore. Le ragioni che stanno a fondamento della norma sono state esposte nelle premesse della presente relazione.

Art. 9. — Riguarda l'obbligo da parte dei vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e tecnici di frequentare i corsi di addestramento professionale. Tale obbligo è strettamente ricollegato alla particolarità dei servizi di istituto.

Articoli 10 e 11. — Disciplinano la istituzione e lo svolgimento di corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti e meccanici, con carattere di permanenza, in quanto, dato il costante sviluppo della rete telefonica nazionale, ed il lungo periodo di tempo occorrente per lo svolgimento dei pubblici concorsi, si rende indispensabile che, non appena espletati i concorsi stessi, l'Azienda

possa subito disporre di personale istruito e quindi non da sottoporre al lungo necessario tirocinio.

Ciò potrà essere realizzato valutando nei concorsi stessi, come titolo di merito, la conseguita idoneità nei corsi in parola.

È necessario sottolineare che gli allievi in argomento vengono reclutati attraverso un'accurata selezione, scegliendoli in seguito a colloquio fra coloro che dimostrino di possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso alle pubbliche carriere e superino una rigorosissima visita fisico-psicotechnica, tendente ad accertare l'attitudine dei medesimi alle mansioni cui sono destinati.

Solo in seguito all'espletamento di tali formalità con esito positivo i prescelti vengono ammessi ai corsi pratici della durata di un anno, al cui termine sostengono un esame teorico pratico, superato il quale possono essere ammessi a frequentare un corso di perfezionamento per un altro anno.

È previsto, altresì, l'allontanamento dai corsi anche prima della scadenza del termine, per sopravvenuta inidoneità, per scarso profitto e per motivi disciplinari.

Articoli 12, 13, 14, 15 e 16. — Determinano gli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi e alla formulazione dei giudizi complessivi nei confronti del personale dell'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 17. — Data la particolare struttura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'irrogazione della censura ai capi di organi periferici è devoluta alla competenza, anziché del Ministro, del direttore generale dell'Amministrazione postale e telegrafica o del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 18. — Sono previste sanzioni pecuniarie per il personale delle carriere esecutive ed ausiliarie. Tali sanzioni esistono già nella legislazione vigente e sono necessarie per la disciplina degli uffici esecutivi (telegrafi, poste-ferrovia, telefoni, ecc.), dove mancanze di lieve entità, ritardi, disattenzioni, mentre non potrebbero essere punite con la censura, perché sanzione sproporzionata alla natura dell'infrazione, non possono rimanere impunte perché danneggerebbero l'andamento regolare del servizio. D'altra parte tali sanzioni non hanno ripercussioni sulla carriera; esse infatti non vanno annotate in matricola.

Dalla lieve entità dei provvedimenti punitivi in questione, discende anche il principio secondo cui le decisioni adottate dal capo dell'ufficio periferico o dal competente capo del personale, in sede di ricorso, sono definitive.

Art. 19. — Pone a carico dell'Amministrazione la fornitura dei capi di vestiario al personale postale, telegrafico e telefonico che, in rapporto alle speciali mansioni disimpegnate, ha l'obbligo di indossare l'uniforme o particolari indumenti protettivi.

Art. 20. — Riguarda la possibilità offerta all'impiegato di ruolo organico di riscattare — ai fini del trattamento di quiescenza — il periodo di servizio prestato, anteriormente alla nomina in ruolo, nella qualità di titolare, gerente o supplente di ex ricevitoria, di direttore o di supplente di ufficio locale, di titolare di agenzia, di collettore, di ricevitore e di portalettere.

La facoltà di riscatto del periodo trascorso in una delle qualifiche indicate, oltre che essere accordata come giusto riconoscimento di un servizio prestato, se non alle dirette dipendenze dell'Amministrazione, nell'interesse di questa, ha anche e soprattutto lo scopo di eliminare l'inconveniente di dover trattenere in servizio oltre il 65° anno di età elementi che, già appartenenti alle categorie in questione, hanno fatto passaggio nei ruoli organici solo in età avanzata e che pertanto non hanno raggiunto il periodo minimo di servizio utile al trattamento di quiescenza (20 anni).

Art. 21. — Prevede l'estensione al personale salariato che abbia ottenuto od ottenga il passaggio nei ruoli organici del personale impiegatizio delle disposizioni generali riguardanti il servizio reso in qualità di salariato anteriormente alla nomina in ruolo.

Articoli 22 e 23. — Mantengono ferme le speciali disposizioni regolanti la composizione e la competenza degli organi collegiali. La disciplina della materia troverà sede più opportuna nel provvedimento — di prossima elaborazione — concernente la nuova struttura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda invece i giudizi disciplinari relativi al personale telefonico (articolo 22, 2° comma) è prevista un'unica commissione di disciplina, dato il numero relativamente limitato dei dipendenti degli organi periferici dell'Azienda di Stato dei ser-

vizi telefonici e dato che gli organi periferici dell'Azienda telefonica non hanno una struttura che consenta la composizione di commissioni locali.

Art. 24. — Fissa gli organici del personale dipendente ed il relativo trattamento economico.

Le nuove tabelle rispecchiano in linea di massima gli organici già fissati con i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gennaio 1957, n. 363.

Le modifiche relative ad alcuni ruoli ed al nuovo trattamento economico per alcune categorie di personale sono già state illustrate nella parte preliminare della presente relazione.

Articoli 25, 26, 27, 28 e 29. — Fissano le attribuzioni del personale delle carriere direttive.

Art. 30. — Stabilisce i titoli di studio validi per l'accesso alle carriere direttive.

Art. 31 e 32. — Stabiliscono le modalità per la nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, del direttore tecnico dell'Azienda per i servizi telefonici, e dei capi servizio principali.

Art. 33. — Riguarda la carriera degli insegnanti e degli assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

Art. 34. — Concerne le attribuzioni dei direttori e degli ispettori di ragioneria della carriera di concetto.

Art. 35. — Fissa i titoli di studio validi per l'accesso alle carriere di concetto.

Art. 36. — Stabilisce le modalità di accesso alla carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria nonché il sistema delle promozioni alle due qualifiche più elevate della carriera medesima.

Art. 37. — Prevede la concessione della maggiorazione del premio di produzione nella misura del 50 per cento ai primi direttori capi ed agli ispettori capi di ragioneria o assimilati in riconoscimento delle funzioni di particolare importanza e responsabilità loro devolute. Trattasi infatti di funzioni (capo di ragioneria provinciale, ispettore superiore di ragioneria, cassiere, ecc.) ben più impegnative di quelle previste per i segretari capi delle amministrazioni ad ordinamento burocratico.

Art. 38. — Fissa le mansioni del personale delle carriere esecutive.

Art. 39. — Stabilisce i titoli di studio validi per l'accesso alle carriere esecutive.

Art. 40. — Dà la possibilità di bandire concorsi per l'accesso alle carriere esecutive e del personale ausiliario, limitatamente ai posti disponibili in una determinata provincia o regione.

Art. 41, 42, 43 e 44. — Stabiliscono i sistemi di promozione alle varie qualifiche delle carriere esecutive specializzate.

Per la promozione alle qualifiche fino all'ex grado X si è ritenuto opportuno tenere fermo il sistema dello scrutinio per anzianità congiunta al merito, e ciò in considerazione del fatto che le mansioni di pertinenza del personale di cui trattasi, pur essendo complesse e molteplici, non si prestano ad una classificazione gerarchica tale da rendere possibile una delimitazione delle attribuzioni di ogni singola qualifica. Il personale stesso viene continuamente avvicendato nelle varie mansioni, non già in relazione alla qualifica rivestita, ma in relazione esclusivamente alle esigenze di servizio. Per tale motivo si è preferito stabilire nell'anzianità l'elemento determinante per l'avanzamento fino alla qualifica di ufficiale di 1^a classe.

Art. 45. — Riguarda la valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio reso dal personale femminile addetto alla commutazione telefonica diurna, di particolare gravosità.

Per quanto riguarda l'Azienda per i servizi telefonici esso potrà costituire una efficace remora alla tendenza del personale ad evadere dal gravoso servizio di commutazione e consentirà, in una con l'anticipato collocamento a riposo degli interessati, di evitare il necessario trasferimento di personale anziano e non più idoneo alla commutazione ai servizi amministrativi, per i quali, poi, è prevista una notevole riduzione di impiegati, a causa della estensione della meccanizzazione.

Articoli 46 e 47. — Stabiliscono le mansioni degli agenti di esercizio e tecnici.

Art. 48. — Limita l'accesso alla carriera ausiliaria degli agenti di esercizio ai cittadini di età non superiore ai 23 anni.

Agli impiegati della qualifica iniziale di ale carriera (fattorini) è affidato il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici. La riduzione del limite di età consentirà di poter fare sempre asse-

gnamento su elementi giovanissimi, garantendo così la efficienza e la celerità del servizio predetto.

Articoli 49, 50 e 51. — Stabiliscono il sistema delle promozioni alle varie qualifiche delle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e tecnici.

Art. 52. — Concerne l'istituzione dei ruoli aggiunti in conformità delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

Art. 53. — Dà la possibilità ai portalettere ed ai ricevitori di zone rurali urbanizzate di fare passaggio nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio.

Con l'espansione urbanistica le zone di recapito rurale vengono incorporate nel concentrico urbano, per cui le medesime vanno servite da portalettere di ruolo organico alle dirette dipendenze della locale Direzione provinciale. Ne consegue che il portalettere o ricevitore, titolare della zona urbanizzata, deve essere necessariamente trasferito in altra località disponibile, con un suo evidente disagio economico. La norma tende appunto ad evitare che l'inconveniente abbia a verificarsi. D'altra parte non sembra superfluo far presente che i portalettere e i ricevitori, dopo la riforma del 1952, sono equiparati agli impiegati della carriera ausiliaria.

Può soggiungersi infine che la disposizione sarà contenuta in apposita norma con carattere di permanenza nel disegno di legge, attualmente in elaborazione, concernente gli uffici locali.

Art. 54. — Dà facoltà di procedere ad assunzioni provvisorie di idoneo personale. Tale norma trova il suo fondamento nella necessità di potere assicurare il normale andamento dei servizi nei casi di temporanee maggiori esigenze (festività natalizie e pasquali e mesi estivi).

La mole imponente di lavoro che si registra in tali periodi mette in serie difficoltà la funzionalità degli uffici esecutivi, i quali si trovano in una situazione ben diversa da quella degli uffici delle altre Amministrazioni e degli Uffici centrali di questo Ministero, perché il lavoro che in essi uffici esecutivi si svolge non può essere, per ovvi motivi, in alcun modo procrastinato senza grave pregiudizio dell'interesse dell'utente e dell'Amministrazione. D'altra parte non

sembra che la norma suoni deroga al divieto generale di assunzioni di personale non di ruolo poiché le assunzioni provvisorie creano un rapporto di lavoro a carattere del tutto precario e di breve durata. Infatti il personale assunto non potrà in ogni caso essere trattenuto in servizio per un periodo superiore a due mesi.

Art. 55. — Determina le tabelle organiche del personale salariato in dipendenza del trasferimento di 3.600 posti di operaio permanente (guardafili e autisti) nei ruoli degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei trasporti, della cui istituzione si è parlato nelle premesse della relazione. La pianta organica del personale salariato dell'Azienda telefoni è, per contro, rimasta invariata nella complessiva dotazione di posti, mentre per meglio adeguarla alle effettive necessità è stata modificata per quanto riguarda la distribuzione dei posti fra le varie categorie, incrementando quelle inferiori.

Art. 56. — Prevede l'attribuzione di assegni personali non pensionabili allo scopo di assicurare ai funzionari titolari dell'indennità speciale prevista dall'articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, un trattamento economico complessivo non inferiore a quello in godimento.

Art. 57. — Regularizza la posizione dei funzionari delle qualifiche iniziali delle carriere direttive ai quali non è stato possibile applicare fino al 1° luglio 1957 la norma di carattere generale concernente la soppressione dei gradi XI amministrativo e X tecnico. Sembra superfluo illustrare in questa sede i motivi che hanno indotto alla formulazione della norma che ha per unico scopo quello di portare i funzionari direttivi delle qualifiche iniziali nella stessa posizione dei colleghi delle altre Amministrazioni.

Art. 58. — Prevede l'istituzione in soprannumero di cinque posti di ispettore generale del ruolo direttivo tecnico delle telecomunicazioni da riassorbire dopo il 1960.

Va fatto presente che il ruolo dei funzionari direttivi tecnici (ingegneri specializzati) fu istituito soltanto nel 1926 e con un limitatissimo organico. Come avviene in tutti i ruoli di nuova istituzione, dopo le prime promozioni si è avuto un ristagno di grande nocimento per la categoria interessata. Non pochi infatti sono i funzionari che, pur assolvendo incarichi di sempre

maggiore responsabilità, in relazione alle crescenti esigenze dei servizi tecnici, non hanno potuto progredire nella carriera per assoluta mancanza di posti nelle qualifiche superiori.

È vero che di recente è stato ampliato l'organico del personale in questione, ma è anche vero che l'aumento di posti nella qualifica di ispettore generale rimane sempre inadeguato alle legittime aspettative dei funzionari interessati.

La norma tende appunto ad aumentare le probabilità di promozione per i funzionari che da tempo ne sono meritevoli.

Art. 59. — Prevede il conferimento della promozione alla qualifica di direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorso speciale per esami rispettivamente da effettuarsi e da bandirsi entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per sopperire alle deficienze di organico e al tempo stesso agli accresciuti compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si è reso necessario applicare presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione un notevole numero di funzionari direttivi, i quali hanno assolto con capacità ed impegno i gravosi incarichi derivanti dalle attuali delicatissime contingenze. Molti di tali funzionari, sebbene in possesso di una non indifferente anzianità di servizio e dei migliori requisiti, mancando tuttavia dell'altro requisito di aver prestato almeno un triennio di servizio presso gli uffici periferici resterebbero esclusi dallo scrutinio, che — in ossequio alle disposizioni generali — va effettuato nel dicembre di ogni anno, qualora la presente legge, abolitiva del predetto triennio di servizio in provincia, non entrasse in vigore in tempo utile. La norma mira appunto ad impedire che possano eventualmente verificarsi tali pregiudizievoli effetti nei confronti di funzionari meritevoli sotto ogni aspetto della più ampia considerazione.

Art. 60. — Consente di riservare una *tantum* un'aliquota di posti messi a concorso per le carriere direttive tecniche in favore dei laureati in ingegneria, della cui valida opera l'Amministrazione si è precedentemente avvalsa (incaricati di studi ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 61. — Persegue la medesima finalità del precedente articolo per l'accesso alla carriera tecnica dell'Azienda telefonica.

Art. 62. — Disciplina l'inquadramento in prima applicazione nella carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria e assimilati.

Art. 63. — Fissa le modalità da osservarsi in via transitoria per il conferimento della promozione alla qualifica iniziale della carriera di cui all'articolo precedente nei confronti degli impiegati di concetto che hanno conseguito la promozione all'ex grado IX anteriormente al 1° luglio 1956 o anche successivamente a seguito di concorso per merito distinto o esame di idoneità.

Art. 64. — Riguarda il collocamento nella carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di talune categorie di impiegati in particolari situazioni.

Al personale di gruppo *C* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che nel 1923 aveva acquisito il titolo per l'inquadramento nel gruppo *B*, nonché a quello che aveva superato gli esami per merito distinto e di idoneità per la promozione a capo ufficio (grado IX-*C*) fu data con il decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, la possibilità di fare passaggio in un quadro transitorio del ruolo di gruppo *B*.

Fin dall'emanazione di tale decreto, però, il personale appartenente ai quadri tecnici speciali di gruppo *C*, ebbe a muovere continue ed insistenti lagnanze per essere stato ingiustificatamente trascurato dal decreto stesso, nonostante fosse in possesso dei requisiti uguali ed equivalenti a quelli richiesti al personale considerato dallo stesso decreto.

Essendo state tali doglianze riconosciute fondate, non si mancò di proporre opportuni emendamenti al decreto in questione; il relativo disegno di legge, sebbene approvato da un ramo del Parlamento, non ebbe poi modo di essere ulteriormente approvato dall'altro ramo a causa della chiusura della legislatura. Dopo la riapertura del Parlamento il provvedimento fu nuovamente presentato, ma non riuscì a completare il suo iter, essendosi ritenuto più opportuno risolvere la questione in sede di legge delegata.

Al fine quindi di sanare la sperequazione con l'articolo 64 si provvede al collocamento nella carriera di concetto (amministrativo contabile) degli impiegati dei gradi VIII, IX e X dei quadri del personale delle officine postelegrafoniche e del personale radiotelegrafista e radioelettricista del ruolo di gruppo *C* i quali abbiano appartenuto al soppresso

gruppo *B*, o siano vincitori di concorso per esame per il grado IX, o provengano dai concorsi per esame indicati nell'articolo 121, lettera *d*), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Essi, infatti, sono in possesso degli identici requisiti che la legge n. 376 fissò per i loro colleghi del quadro del personale esecutivo di ufficio passati con la legge stessa nel gruppo *B* transitorio. È altresì contemplato il collocamento nella carriera di concetto amministrativo-contabile degli ufficiali meccanici che ebbero a sostenere il concorso per esame previsto dall'articolo 15, n. 3, del regolamento speciale per il personale postelegrafonico di 1^a e 2^a categoria, approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341, nonché del personale che ebbe a superare le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale del 26 gennaio 1940 per direttore di officina (grado VIII-*C*), successivamente revocato con decreto ministeriale 5 febbraio 1943 il quale stabilì l'ordine di merito dei candidati che superarono dette prove.

Nello stesso articolo vengono stabilite le modalità di immissione degli interessati nella carriera di concetto.

Si è adottato il criterio di intercalare ciascun avente titolo in ragione dell'anzianità di grado posseduta nel gruppo di provenienza, dopo l'ultimo pari grado di medesima anzianità proveniente dal quadro transitorio di gruppo *B*, stabilendosi altresì il principio secondo cui nella qualifica di segretario i vincitori di concorso per esame per il grado IX-*C* debbano essere intercalati tra gli ex capi ufficio.

Dall'inquadramento nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* erano stati esclusi pure gli impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, donde la necessità di estendere anche ad essi i benefici dell'inquadramento stesso.

Art. 65. — Consente che per una volta sola e cioè negli esami speciali per colloquio e nei concorsi per merito distinto da bandirsi il 30 giugno 1958 ai fini della promozione a segretario (ex IX-*B*) il servizio prestato nel ruolo di gruppo *C* venga valutato per intero, fermo restando il limite massimo di 4 anni previsto dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per la carenza di personale di gruppo *B* l'Amministrazione ha dovuto fare ricorso all'opera di impiegati di gruppo *C* e al tempo stesso affidare a molti impiegati dei gradi

iniziali del gruppo *B* le funzioni proprie degli impiegati di qualifica più elevata.

Ora, con l'ampliamento degli organici apportato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, si è venuta a formare una rilevante disponibilità di posti nella qualifica di segretario, che però non potranno essere ricoperti che in parte, essendo limitato il numero di elementi in possesso della prescritta anzianità.

La norma tende appunto a permettere un maggiore afflusso di candidati ai concorsi per la promozione alla qualifica in esame, e ciò sia nell'interesse dell'Amministrazione che ha così modo di procedere ad una più ampia scelta, sia al fine di consentire al maggiore numero possibile di impiegati di conseguire una qualifica adeguata alle mansioni da tempo svolte.

Articoli 66 e 67. — Danno facoltà all'Amministrazione di conferire posti ad idonei di concorso della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Nel 1954 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni bandì un concorso a 500 posti di grado XI di gruppo *B* ed uno a 1.800 posti di ruolo XIII di gruppo *C*.

Entrambi i concorsi sono stati espletati nel 1955.

Tra i candidati idonei di tali concorsi, tutti quelli aventi titolo — come interni, combattenti, ecc. — a riserva nei confronti degli altri candidati, hanno avuto modo di essere inseriti nelle graduatorie dei vincitori per effetto della larga percentuale dei posti loro riservata (oltre il 75 per cento per il concorso di gruppo *C*). La conseguenza è stata che moltissimi dei candidati esterni, nonostante la brillante votazione riportata, hanno dovuto cedere il posto di fronte alla idoneità appena raggiunta dai riservatari.

L'espletamento dei due concorsi in parola, dato il grandissimo numero di partecipanti (rispettivamente oltre 9.000 domande per il concorso di gruppo *B* e 44.000 per quello di gruppo *C*), ha comportato spese rilevanti sia per la correzione delle prove scritte (tenute in molte sedi) che per l'espletamento delle prove orali, per le quali un numero fortissimo di funzionari è stato impegnato in oltre 18 mesi di ininterrotto lavoro.

Il tempo impiegato, breve se messo in relazione alla massa dei candidati, ha tuttavia influito sulla già precaria situazione degli organici che, nelle more della definizione dei

due concorsi, si è andata inevitabilmente aggravando.

La impellente necessità di porre pronto rimedio a questa situazione esige l'immediata assunzione di altro personale. Ora sarebbe del tutto inopportuno doversi sobbarcare a nuovi relevantissimi oneri ed attendere altro lungo periodo di tempo quando può farsi già valido assegnamento su un gran numero di elementi ben selezionati: e cioè proprio su quegli idonei (oltre 6.000 al concorso di gruppo *C* e circa 280 al concorso di gruppo *B*), molti dei quali, con l'ottima votazione riportata, hanno già dato sicura prova di possedere in larga misura i requisiti culturali e professionali richiesti.

Non sembra superfluo far notare che la norma prevista ha carattere del tutto transitorio, mentre analoga disposizione vige in via permanente nel Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, per quanto si riferisce all'assunzione degli idonei in soprannumero nei concorsi per supplenti. Nell'articolo 60 del citato decreto è infatti stabilito che i posti vacanti, oltre quelli messi a concorso, alla data di approvazione della graduatoria, vengano assegnati agli idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda gli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1955 per l'accesso al gruppo *B* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Va soggiunto infine che, mentre per gli idonei in soprannumero dei concorsi di gruppo *B* nella Amministrazione postale e telegrafica e nell'Azienda telefonica è stato sufficiente riservare il 50 per cento dei posti disponibili nei rispettivi ruoli, si è invece reso necessario limitare l'accesso degli idonei al concorso di gruppo *C*, dato il loro grande numero (oltre sei mila), a non più di mille.

Articoli 68 e 69. — Disciplinano l'inquadramento in prima applicazione nelle qualifiche del ruolo dei capi di ufficio ad esaurimento.

L'inquadramento nella qualifica di capo ufficio principale ha luogo mediante concorso per titoli al quale sono ammessi oltre agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a capo di ufficio (ex grado IX-C), anche gli impiegati esecutivi provenienti dai concorsi per impiegato ausiliario.

La possibilità dell'inquadramento alla qualifica di capo ufficio principale data a tali impiegati è il giusto riconoscimento della valida opera da essi svolta.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di fronte alle sempre crescenti esigenze dei servizi, si era dovuta fin dall'anteguerra seriamente preoccupare di un adeguamento, non solo quantitativo, ma anche qualitativo del personale. E all'epoca, con riguardo a questo ultimo punto, si era vista costretta, per mancanza di un ruolo del personale di gruppo B (ricostituito nel 1940) a fare ricorso, per l'espletamento delle mansioni di particolare impegno e responsabilità ad elementi provenienti dai concorsi per esame ad impiegato ausiliario, perché tale personale — che aveva superato le non facili prove di esame per l'accesso in carriera e che aveva maturato una notevole anzianità di servizio effettivo, si presentava, rispetto al rimanente personale, come il più qualificato allo svolgimento delle mansioni di cui si tratta.

Art. 70. — Attribuisce ad *persoman* ai capi radiotelegrafisti e radioelettricisti di 1^a classe, ai capi officina postale di 1^a classe ed ai capi officina di posta pneumatica urbana di 1^a classe il trattamento economico di cui al coefficiente 357.

Lo stesso trattamento viene inoltre attribuito all'atto della promozione alla qualifica superiore a coloro che anteriormente al 1° luglio 1957 rivestivano la qualifica di capo radiotelegrafista, di capo radioelettricista e di capo officina.

Tale personale si trova nelle identiche condizioni del personale già appartenente al quadro dei capi ufficio che, in applicazione della presente legge viene conservato ad esaurimento, ma per esso, dato l'esiguo numero delle unità interessate (64), non si è ravvisata la necessità di ricostituire quadri separati sia pure ad esaurimento.

Art. 71. — Concerne la sistemazione in ruolo mediante concorsi, di alcune categorie di personale fuori ruolo.

In proposito va osservato:

Dall'applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, concernente la sistemazione in pianta stabile, mediante concorsi riservati, del personale non di ruolo, rimasero esclusi molti impiegati non di ruolo che, all'atto dei concorsi stessi, non si trovavano in servizio per causa indipendente dalla propria volontà (malattia) o che erano stati allontanati dal servizio in seguito ad una

troppo rigorosa applicazione delle norme vigenti in materia.

Invero fin dal 1950 il Ministero non mancò di presentare un disegno di legge inteso ad arrecare opportuni emendamenti al decreto legislativo sopra indicato; senonché tale disegno di legge, sebbene approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei Deputati, non ebbe poi modo di essere ulteriormente approvato dal Senato della Repubblica a causa della chiusura della legislatura.

Successivamente, dopo la riapertura del Parlamento, il provvedimento stesso venne ripresentato per l'approvazione delle modificazioni in parola sulle quali era intervenuto a suo tempo l'assenso del Ministero del tesoro e dell'Ufficio della Riforma, ma neppure in questa occasione il provvedimento riusciva a completare il suo *iter* inquantoché nel frattempo era stata emanata la più volte citata legge 1181 concernente la delega per il riordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato.

L'articolo 71 della presente legge non fa pertanto che riprodurre in linea di massima la disposizione a suo tempo proposta.

Il beneficio viene altresì esteso al personale già facente parte, in qualità di supplente, di ricevitorie e di uffici locali trasformati in uffici principali.

Invero il considerare tali ultime categorie di personale alla stessa stregua di quello fuori ruolo trova il suo fondamento in vecchie norme poi cadute in disapplicazione le quali pure prevedevano, al verificarsi del caso sopra considerato, l'incorporamento tra il personale di ruolo dei supplenti e dei portalettere rurali.

Il beneficio dell'inquadramento in ruolo organico è inoltre esteso ad alcune categorie di personale della cui opera l'Amministrazione postale e telegrafica ha dovuto necessariamente avvalersi per fronteggiare esigenze di servizio indilazionabili.

Più che giusto, è sembrato doveroso definire in questa sede la posizione delle unità interessate.

La stessa considerazione va fatta per gli agenti (subalterni) che da anni svolgono senza demerito mansioni impiegate, ai quali è data la possibilità di accedere alla categoria superiore. Trattasi di elementi ai quali l'Amministrazione ha fatto ricorso per assicurare il normale andamento degli uffici esecutivi.

Art. 72. — Riproduce la norma posta in calce alla tabella F di cui all'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 362, alla quale non è stata data applicazione, concernente la sistemazione di particolari categorie nelle carriere esecutive specializzate dell'Azienda telefoni, mediante concorso.

Art. 73. — Riguarda l'estensione al personale esecutivo delle disposizioni particolari vigenti in favore del personale in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939.

Si viene così a sanare la sperequazione che si era determinata nei confronti del personale di gruppo C dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni rispetto al personale degli altri gruppi ed a quello dello stesso gruppo delle altre amministrazioni.

Infatti, è opportuno far presente che i benefici di cui alla legge n. 376 del 5 giugno 1951, al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 3 maggio 1955 e al decreto presidenziale n. 4 dell'11 gennaio 1956 non hanno potuto trovare applicazione nei riguardi degli impiegati esecutivi postelegrafonici in quanto l'ordinamento delle carriere attualmente vigente per tale personale non prevede concorsi di promozione per i quali sia richiesta un'anzianità di servizio.

La promozione al grado XI, che per le Amministrazioni dello Stato in genere veniva conferita per due terzi per scrutinio ed un terzo mediante esame di concorso, nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni avviene, invece, per anzianità congiunta al merito. L'unica promozione che si conseguiva per esame (di merito distinto e di idoneità) nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni era quella per il grado IX, quadro dei capi d'ufficio; ma va precisato che per l'ammissione a tale esame non era prevista alcuna anzianità di servizio, bensì solo l'appartenenza ad un determinato grado.

Articoli 74 e 75. — Tutelano le legittime aspettative di carriera e le posizioni acquisite nei riguardi del personale esecutivo dell'Azienda telefoni, in atto soggetto alle disposizioni del comune ordinamento delle carriere, prevedendo per determinate categorie le medesime modalità di promozione stabilite dallo statuto degli impiegati civili dello Stato e la conservazione ed esaurimento di qualifiche analoghe a quelle rivestite.

Art. 76. — Concerne il trasferimento nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio dei posti che

risulteranno disponibili nella carriera dei capi di ufficio, ultimata l'applicazione dei precedenti articoli 68 e 69.

Art. 77. — Riguarda l'assunzione da parte degli impiegati esecutivi specializzati postelegrafonici e di quelli ausiliari dei servizi postali e telegrafici, della nuova qualifica corrispondente a quella rivestita.

Art. 78. — L'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723, ha concesso una serie di benefici, peraltro di modesta portata economica (scatti di stipendio), che da tempo erano considerati necessari ed opportuni per sanare alcune sperequazioni verificatesi nel corso delle varie riforme a danno di quel personale di gruppo C e subalterno che aveva, a suo tempo, acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile ai sensi del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, ma che, per effetto di successive leggi sospensive e modificative, subì un notevole ritardo in tale sistemazione.

Il passaggio in ruolo di detto personale, infatti, fu sospeso dopo l'emanazione del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che dispose la revisione generale di tutte le assunzioni e nomine avvenute dopo il 24 maggio 1915 nelle Amministrazioni statali.

Successivamente, per il personale rimasto in servizio nell'Amministrazione postelegrafica, venne consentita la sistemazione in ruolo solo del personale maschile (articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028), mentre per quello femminile fu prevista la sistemazione con contratto a termine (articolo 9 del decreto citato), estesa poi anche al personale non di ruolo riassunto come giornaliero dopo i licenziamenti disposti ai sensi del citato regio decreto n. 153 (regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733).

Era quindi nell'intendimento dell'Amministrazione, in sede di elaborazione dello schema della predetta legge n. 723, di comprendere, tra i beneficiari delle provvidenze, anche il personale femminile conugato licenziato ai sensi del decreto legislativo n. 153 citato e successivamente riassunto *ex novo* in qualità di fuori ruolo; personale, questo, che soltanto con il decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 336, aveva ottenuto la piena equiparazione a tutti gli effetti al restante personale femminile non licenziato e sistemato in ruolo dal 1° luglio 1945.

Gli interessati, nel convincimento di rientrare nella norma in parola, produssero — nei termini — regolare domanda intesa ad ottenere i predetti benefici.

Senonché, non fu possibile conferire loro detti benefici in quanto, come pure rilevato in sede di riscontro dei relativi provvedimenti, la dizione letterale del citato articolo 12/723 non consentiva di estenderli a personale diverso da quello sistemato in base al regio decreto n. 1733.

Ora, tenuto conto che lo spirito della legge fu proprio quello di compensare, almeno con un beneficio economico, il danno subito dal personale in questione per la mancata applicazione del regio decreto n. 1858, non si ritiene giusto che rimanga escluso proprio quel personale che, oltre al danno suddetto, ebbe a subire anche quello del licenziamento ai sensi del regio decreto n. 153 e quindi un notevolissimo ritardo nella sistemazione in ruolo.

Da ciò la necessità di estendere — con l'articolo 78 del disegno di legge in esame — le provvidenze di cui trattasi anche al personale avente a suo tempo titolo alla ripetuta sistemazione ai sensi del regio decreto n. 1858 e che, successivamente, ebbe a conseguire una diversa sistemazione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336.

Art. 79. — Regola in prima applicazione il collocamento nei ruoli ausiliari degli agenti di esercizio degli impiegati aventi titolo al collocamento medesimo.

In particolare il secondo comma dell'articolo fissa le modalità dell'inquadramento nei predetti ruoli degli operai di ruolo e di quelli temporanei aventi titolo alla nomina in ruolo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15. L'inquadramento di costoro, disposto a domanda e sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione, ha luogo in una qualifica con trattamento economico iniziale pressoché corrispondente a quello pure iniziale della categoria salariale di appartenenza.

Il fondamento della norma contenuta nell'ultimo comma di attribuire un numero di scatti sufficiente ad assicurare un trattamento economico pari a quello goduto, mira non solo a salvaguardare la posizione economica di ciascun interessato, ma anche a dare un giusto riconoscimento alle anzianità acquisite.

Art. 80. — Disciplina le promozioni del personale ausiliario dell'Azienda telefoni appartenente al ruolo ad esaurimento, stabilendo l'applicabilità al medesimo delle stesse modalità previste per l'avanzamento nelle quali-

fiche della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio postelegrafonici, poiché attualmente per il personale in parola si applicano le disposizioni al riguardo vigenti per i messaggeri postelegrafonici.

Art. 81. — La valutabilità ai fini di quiescenza dei periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti e meccanici, nei soli riguardi di coloro che già vi sono stati ammessi, risponde ad evidenti ragioni di equità poiché gli interessati hanno svolto la loro opera, se non alle dirette dipendenze dell'Azienda telefoni, certamente nell'interesse della stessa.

Concorrono inoltre i motivi di opportunità esposti nella illustrazione dell'articolo 20.

Art. 82. — Concerne la possibilità offerta *una tantum* di riservare nel primo concorso per l'accesso alle carriere direttive e di concetto un'aliquota di posti al personale delle altre carriere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda telefoni.

Le vigenti disposizioni prevedono, com'è noto, varie provvidenze in favore del personale che intenda fare passaggio in altra carriera, per cui non si è ritenuto opportuno tenere ferma la norma particolare concernente la possibilità di riservare le dette aliquote di posti. Una tale norma è stata tuttavia riprodotta in via transitoria per non deludere le aspettative di coloro che fanno già parte dei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda dello Stato per i servizi telefonici.

Art. 83. — Riconosce come titolo particolarmente valutabile in sede dei primi concorsi banditi per l'accesso alle carriere ausiliarie degli agenti tecnici, il servizio prestato nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualità di salariato di ruolo e non di ruolo e di operaio giornaliero.

Art. 84. — Concerne l'utilizzazione dei posti disponibili nelle carriere del personale esecutivo di archivio e del personale ausiliario di anticamera rispettivamente nella carriera esecutiva degli operatori di esercizio e nella carriera ausiliaria degli agenti di esercizio.

Tenuto conto che nelle carriere di nuova istituzione sono state sistemate soltanto le poche unità che hanno presentato domanda di opzione e che viceversa in quelle specializ-

zate si verificherà, a seguito dell'applicazione di varie disposizioni transitorie, una notevole contrazione dell'organico, si è ritenuto opportuno neutralizzare gli effetti dei due fenomeni concomitanti, utilizzando i posti disponibili temporaneamente in taluni ruoli in favore di quelli temporaneamente sovraccarichi

Art. 85. — Disciplina la posizione economica nei confronti del personale per il quale è previsto un coefficiente diverso da quello relativo allo stipendio in godimento.

L'elevazione di alcuni coefficienti economici infatti, senza il rispetto delle posizioni di anzianità acquisite nella qualifica e nella carriera di appartenenza, costituirebbe un ingiustificato livellamento del trattamento economico con rilevante danno nei confronti degli impiegati provvisti di maggiore anzianità.

Art. 86. — Abroga le disposizioni speciali vigenti e quelle comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 87. — Stabilisce a chi faccia carico l'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge in esame.

Tale onere ammonta a lire 4.331.844.600 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a lire 907.002.700 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Le spese vengono indicate separatamente, facendo carico le medesime a bilanci separati, e cioè a quello dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per quanto riguarda l'onere a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a farvi fronte concorrono anche i maggiori proventi derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855.

Tenuto conto che tali maggiori proventi saranno utilizzati anche per l'onere derivante dalle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, può stabilirsi che il gettito sarà integralmente assorbito.

DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Norme di applicabilità).

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per il trattamento economico si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

TITOLO I

STATO GIURIDICO

CAPO I. — AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI.

ART. 2.

(Limite massimo di età).

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere del personale esecutivo specializzato dei servizi telefonici è fissato in anni 25.

ART. 3.

(Valutabilità di titoli).

Nei concorsi per esami e per titoli per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico si tiene conto, come titolo valutabile, della idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 4.

(Assunzione invalidi e mutilati di guerra e assimilati).

Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano anche al personale delle carriere ausiliarie, eccezione fatta per quello dei ruoli degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici.

ART. 5.

(Accesso alle carriere).

Ai concorsi per l'accesso alle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono ammessi i cittadini

indipendentemente dal sesso, salve le limitazioni previste dai seguenti commi.

Nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera del personale esecutivo specializzato dei servizi telefonici, il numero dei posti conferibili agli aspiranti di sesso maschile non può superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Le donne sono escluse dai concorsi per l'accesso alle carriere del personale esecutivo delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche, delle officine di posta pneumatica urbana, delle stazioni amplificatrici, ponti radio e officine telefoniche, nonché dai concorsi per l'accesso alle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici.

ART. 6.

(Riserva di posti nei concorsi).

Salvo quanto disposto dall'articolo 5 e ferme restando le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può essere riservata al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche un'aliquota di posti non superiore al ventesimo dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo, al decimo per le carriere di concetto ed al quinto per le carriere esecutive.

Nei confronti di coloro che hanno titolo alle riserve anzidette si prescinde dal limite massimo di età.

CAPO II. — DOVERI.

ART. 7.

(Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica).

L'orario giornaliero di servizio del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale è stabilito in sei ore, anche non continuative, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 8.

(Orario d'obbligo).

L'orario giornaliero di servizio del personale delle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici è stabilito

in sette ore anche non continuative, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 9.

(Corsi di addestramento).

Gli impiegati della qualifica iniziale delle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici sono tenuti a frequentare i corsi di addestramento professionale istituiti dall'Amministrazione.

ART. 10.

*(Corsi pratici di istruzione
per i servizi telefonici).*

L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni può istituire corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti e per allievi meccanici, presso i servizi telefonici, per un numero di posti non superiore al cinque per cento della dotazione organica stabilita per i ruoli delle carriere del personale esecutivo specializzato dei servizi telefonici, delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche.

Possono essere ammessi ai corsi predetti coloro che abbiano un'età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventidue.

Per l'ammissione ai corsi stessi è altresì necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli delle carriere esecutive, previo esito favorevole di visita medica, schermografica e psicotecnica.

L'ammissione è disposta secondo l'ordine di una graduatoria distinta per provincie, compilata da apposita commissione nominata dal ministro, in base alla valutazione dei titoli posseduti.

I corsi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno; al termine di essi l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, su rapporto motivato dei capi degli ispettorati telefonici di zona, e previo esame teorico-pratico, rilascia un attestato di idoneità.

ART. 11.

(Condizione giuridica degli allievi).

Coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità possono essere ammessi ad un corso di perfezionamento della durata massima di un anno.

Gli allievi possono essere dimessi dai corsi anche prima del termine per motivi disciplinari, per inidoneità o per scarso profitto.

Agli allievi ammessi ai corsi di istruzione e a quelli di perfezionamento è assegnata dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una borsa di studio, il cui ammontare è stabilito dal ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli allievi non possono essere applicati in mansioni proprie del personale d'esercizio, né di quello addetto agli uffici amministrativi e tecnici.

L'idoneità nei corsi di istruzione e la frequenza di quelli di perfezionamento possono essere valutate come titolo nei concorsi per titoli ed esami di accesso alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

CAPO III. — RAPPORTO INFORMATIVO.

ART. 12.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per i personali delle carriere direttive dell'amministrazione centrale e per i capi degli uffici periferici).

Il rapporto informativo di cui all'articolo 42 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

a) per gli impiegati dell'amministrazione centrale con qualifica di ispettore generale, di direttore di divisione e di direttore di sezione o equiparata, dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono;

b) per gli impiegati dell'amministrazione centrale con qualifica inferiore a direttore di sezione o equiparata, dal direttore di divisione da cui dipendono;

c) per gli impiegati con funzioni di direttore provinciale e di direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) per gli impiegati con funzioni di direttore di centro automezzi e di direttore di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente;

e) per gli impiegati con funzioni di capo di ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal direttore tecnico dell'Azienda stessa.

Il giudizio complessivo è espresso, per gli impiegati di cui alle lettere a), c) ed e) del precedente comma, dal Consiglio di ammini-

strazione, per gli impiegati previsti dalla lettera b) dal capo servizio principale o dall'ispettore generale da cui essi dipendono, e per gli impiegati previsti dalla lettera d) dal direttore generale.

ART. 13.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per i personali delle carriere di concetto dell'amministrazione centrale).

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'amministrazione centrale, il rapporto informativo è compilato dal direttore di divisione da cui dipendono; il giudizio complessivo è espresso dal capo servizio principale o dall'ispettore generale preposto al servizio cui sono applicati per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore tecnico per gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a segretario principale o equiparata, il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione, il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione.

ART. 14.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per i personali delle carriere di concetto dell'amministrazione periferica).

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'amministrazione periferica, il rapporto informativo è compilato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è formulato dal competente capo del personale.

Il rapporto informativo per gli altri impiegati appartenenti alle carriere di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono; il giudizio complessivo è espresso dal capo dell'ufficio periferico anche nel caso in cui il rapporto sia stato da lui stesso compilato.

ART. 15.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per i personali delle carriere esecutive).

Per gli impiegati appartenenti alle carriere esecutive, il rapporto è compilato dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione o dal capo dell'ufficio periferico anche nel caso in cui il rapporto sia stato da lui stesso compilato.

ART. 16.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per i personali delle carriere ausiliarie).

Per gli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie, il rapporto è compilato dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di sezione o dal capo dell'ufficio periferico anche nel caso in cui il rapporto sia stato da lui stesso compilato.

CAPO IV. — SANZIONI DISCIPLINARI.

ART. 17.

(Censura).

Ai direttori provinciali ed ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche la censura è inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; ai capi degli ispettorati telefonici di zona, dal direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; ai direttori di centri regionali automi e ai direttori di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente.

ART. 18.

(Sanzioni pecuniarie).

Per lievi mancanze, per le quali non si ritenga applicabile la censura, agli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere inflitte dal superiore diretto pene pecuniarie di importo da lire 25 a lire 500.

Per le pene pecuniarie superiori alle lire 200 è ammesso ricorso al capo dell'ufficio periferico da cui l'impiegato dipende, ovvero per gli impiegati dell'amministrazione centrale, al competente capo del personale.

Quando la pena pecuniaria sia stata inflitta dal capo dell'ufficio periferico o dal capo del personale il ricorso è prodotto al direttore generale o al direttore tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati da essa dipendenti.

Delle pene pecuniarie non si fa menzione nello stato matricolare.

CAPO V. — DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE
AUSILIARIO.

ART. 19.

(*Uniforme*).

L'Amministrazione fornisce a proprio carico i capi di vestiario al personale postale, telegrafico e telefonico, che in servizio ha l'obbligo di indossare l'uniforme o particolari indumenti protettivi in rapporto alle speciali mansioni disimpegnate.

CAPO VI. — VALUTAZIONE DEI SERVIZI.

ART. 20.

(*Riconoscimento di servizio ai fini
di quiescenza*).

In caso di passaggio, senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali ed agenzie nei ruoli organici dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, o viceversa, si applica, per il trattamento di quiescenza e per la ripartizione del conseguente onere, in relazione ai servizi prestati con iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici e per quelli prestati come impiegato dello Stato, la norma dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 112, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio riscattato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza istituito presso l'Istituto di postelegrafonici si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso.

Per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che non si siano avvalsi della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ai fini dell'applicazione del precedente comma primo, il servizio prestato in qualità di ricevitore a decorrere dal 1° luglio 1936, può essere riscattato in base alle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 21.

(*Valutazione del servizio di salariato*).

Agli operai permanenti o temporanei delle Aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che abbiano ottenuto o ottengano la nomina o il passaggio nei ruoli organici previsti dalle tabelle di cui agli allegati I e II alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

CAPO VII. — ORGANI COLLEGIALI.

ART. 22.

(*Consigli e Commissioni di disciplina*).

Salvo quanto previsto in materia disciplinare dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rimangono ferme le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, concernente il Consiglio centrale e il Consiglio provinciale di disciplina.

I giudizi disciplinari relativi al personale telefonico sono formulati da apposita Commissione centrale costituita presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presieduta dal direttore tecnico dell'Azienda stessa e composta di due impiegati con qualifica di ispettore generale appartenenti all'Azienda medesima.

ART. 23.

(*Consiglio di amministrazione*).

La composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione sono regolate dalle disposizioni di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dal regio decreto-legge 2 marzo 1945, n. 130.

La composizione del Consiglio di amministrazione è integrata:

dal Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

da un terzo funzionario scelto tra il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che dura in carica un anno e può essere riconfermato;

da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, scelto dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria, che dura in carica un anno e può essere riconfermato.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

CAPO I. — TABELLE ORGANICHE.

ART. 24.

(Ruoli organici e trattamento economico).

Le tabelle organiche degli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gennaio 1957, n. 363, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui agli allegati I e II alla presente legge.

I coefficienti di cui alle tabelle degli allegati I e II alla presente legge sostituiscono quelli stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La tabella del premio di maggiore produzione allegata alla legge 8 agosto 1957, n. 776, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV alla presente legge.

CAPO II. — CARRIERE DIRETTIVE.

ART. 25.

(Attribuzioni del direttore generale di amministrazione).

Le attribuzioni del direttore generale di amministrazione sono quelle stabilite dal regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, e dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e successive modificazioni.

ART. 26.

(Attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni).

Le attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni sono stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1950, n. 229.

ART. 27.

(Attribuzioni dei capi servizio principali e del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

I capi servizio principali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore generale di amministrazione e lo coadiuvano

nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore generale di amministrazione i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti, predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi, provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

Il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esercita le funzioni attribuitegli dal regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, e coordina, ai fini previsti dal precedente comma, l'attività degli ispettori generali dell'Azienda medesima.

ART. 28.

(Attribuzioni del personale delle carriere direttive preposto agli uffici periferici).

Gli impiegati delle carriere direttive preposti agli uffici periferici sovraintendono alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi secondo la competenza ad essi attribuita dalla legge o per delega degli organi superiori.

ART. 29.

(Attribuzioni del personale direttivo con funzioni ispettive).

Gli impiegati delle carriere direttive con funzioni ispettive esercitano le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle norme sul servizio di ispezione.

Le disposizioni relative agli ispettori generali, contenute nell'articolo 156 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano agli ispettori generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 30.

(Titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive).

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere direttive del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato

dalle facoltà di giurisprudenza, economia, commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche;

b) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica o elettrotecnica, diploma di laurea in ingegneria industriale integrato da diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni;

c) per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile;

d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti e in ingegneria industriale sottosezione meccanica;

e) per la carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica, diploma di laurea in ingegneria integrato da diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni.

L'amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire a candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

ART. 31.

(Nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 32.

(Nomina del capo servizio principale).

I capi servizio principali amministrativi sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali della carriera direttiva del personale amministrativo.

I capi servizio principali tecnici sono nominati con le modalità stabilite dal precedente comma, tra gli ispettori generali di cui alle tabelle C, D e E dell'allegato I alla presente legge.

ART. 33.

(Carriera del personale insegnante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni).

La carriera degli insegnanti e degli assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia rimane disciplinata dal regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dalla legge 5 giugno 1954, n. 317.

CAPO III. — CARRIERE DI CONCETTO.

ART. 34.

(Attribuzioni della carriera di concetto dei direttori e degli ispettori di ragioneria).

Gli impiegati della carriera di concetto, di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge, svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici principali, dirigenza di reparti contabili e di uffici principali senza gestione contabile, adempimento di incarichi di ispezione contabile, funzioni di gestione di depositi, di controllo e di aiuto dirigenza negli uffici e reparti retti dal personale della stessa carriera, nonché di aiuto agli ispettori delle sezioni tecniche di movimento.

ART. 35.

(Titolo di studio per l'accesso alle carriere di concetto).

Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere di concetto del personale amministrativo contabile, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;

b) per le carriere di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale — edile, meccanico, elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico, radiotecnico — e di maturità scientifica;

c) per le carriere di concetto dei geometri, diploma di geometra e di liceo artistico, ramo architettura;

d) per la carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di perito industriale elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico e radiotecnico, e diploma di maturità scientifica.

L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

ART. 36.

(Accesso alla carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati — Promozioni).

I posti disponibili nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparata sono conferiti mediante concorso al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella carriera di appartenenza.

Il concorso previsto dal precedente comma consta di tre prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Le promozioni alla qualifica di primo direttore capo e ispettore superiore di ragioneria ed equiparata, di direttore capo e ispettore capo di ragioneria ed equiparata, sono conferite con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le promozioni rispettivamente a segretario capo e a segretario principale.

ART. 37.

(Maggiorazione del premio di maggiore produzione).

Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge, è concessa, dopo tre anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica medesima.

CAPO IV. — CARRIERE ESECUTIVE.

ART. 38.

(Attribuzioni del personale delle carriere esecutive).

I capi ufficio, i capiradiotelegrafisti o capiradioelettricisti, i capi tecnici, i capi officina, i capi centrale e i capiturno svolgono fun-

zioni di piccola dirigenza o aiuto dirigenza negli uffici esecutivi.

Il personale esecutivo svolge le seguenti mansioni:

quello di esercizio: di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale e di collaborazione contabile;

quello radiotelegrafista e radioelettricista: di operatore, di meccanico e di collaborazione tecnica;

quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di meccanico e di collaborazione tecnica;

quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di collaborazione contabile;

quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di operatore, di meccanico, di elettricista e di radioelettricista e di collaborazione tecnica.

quello di archivio: di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

ART. 39.

(Titolo di studio per l'accesso alle carriere esecutive).

Per l'accesso alle carriere esecutive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere degli operatori di esercizio e del personale specializzato dei servizi telefonici: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

b) per le carriere degli operatori delle stazioni radio, delle officine posteletigrafiche e di posta pneumatica urbana e del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio e officine telefoniche: diploma di licenza di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale.

ART. 40.

(Concorsi per l'ammissione alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario).

I concorsi per l'accesso alle carriere esecutive e del personale ausiliario possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi.

I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.

ART. 41.

(Promozioni alle qualifiche di ufficiale di 2^a e 1^a classe ed equiparate).

La promozione alle qualifiche di ufficiale di 2^a classe e di ufficiale di 1^a classe ed equiparate è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

ART. 42.

(Norme sullo scrutinio per anzianità congiunta al merito).

Le promozioni mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito sono conferite, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili, agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio per anzianità congiunta al merito gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

ART. 43.

(Promozione alla qualifica di capo ufficio ed equiparata).

La promozione a capo ufficio, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, a capo tecnico, a capo officina, ad assistente di commutazione e equiparata ed a capo centrale ed equiparata si consegue mediante:

1^o) concorso per esami nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo numero 2^o);

2^o) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che rivestono la qualifica di ufficiale di 1^a classe ed equiparata e che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto in tale qualifica cinque anni di servizio effettivo.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, nominati all'impiego civile in base alle norme vigenti, l'an-

zianità di servizio di cui al n. 1°) del precedente comma è ridotta di quattro anni.

Il concorso e lo scrutinio previsti dal presente articolo si effettuano con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 44.

(Promozione alla qualifica di capo ufficio di 1ª classe ed equiparata).

La promozione a capo ufficio di 1ª classe, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1ª classe, a capo tecnico di 1ª classe, a capo officina di 1ª classe, a capo turno ed equiparata e a capo centrale di 1ª classe ed equiparata è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

ART. 45.

(Valutazione del servizio di commutazione).

I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in qualità di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile appartenente al ruolo organico di cui alla tabella F dell'allegato II sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro effettiva durata, ai fini del trattamento di quiescenza, dopo che il personale medesimo abbia compiuto venti anni di effettivo servizio.

Ai fini del computo della maggiorazione suddetta l'assegnazione e la dismissione del personale dalle anzidette mansioni è disposta mediante ordinanza del competente capo dell'Ispettorato di zona, sentito il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. L'ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è inserita nello stato matricolare degli interessati.

CAPO V. — CARRIERE AUSILIARIE.

ART. 46.

(Mansioni del personale ausiliario).

Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti ai detti servizi ed a quelli di banco-posta e telegrafici; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici

sono addetti alla costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali.

Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi.

ART. 47.

(Mansioni dei fattorini).

I fattorini sono addetti al servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici.

I fattorini possono essere anche applicati al servizio di recapito della corrispondenza.

ART. 48.

(Accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario).

Per l'ammissione ai concorsi per la nomina alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio il limite massimo di età è stabilito in anni 23.

L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale ausiliario, non superiore al 10 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione medesima.

ART. 49.

(Promozione alla qualifica di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe ed equiparate).

La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe e di agente tecnico di 4ª, 2ª e 1ª classe è conferita per anzianità congiunta al merito con la osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 42.

ART. 50.

(Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata).

La promozione alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe e di agente tecnico di 3ª classe è conferita, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto un anno di servizio effettivo.

ART. 51.

(Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata).

La promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore è conferita, a scelta, agli impiegati dello stesso ruolo, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore tre anni di servizio effettivo.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I. — DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 52.

(Ruoli aggiunti).

In sostituzione dei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono istituiti ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici secondo le norme contenute negli articoli 344 e successivi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale dei ruoli speciali transitori è inquadrato nei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere con riferimento al titolo di studio ed alle mansioni esercitate.

All'esame per la progressione nelle carriere esecutive sono ammessi anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti in relazione alla qualifica rivestita, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto nei ruoli aggiunti o nei ruoli speciali transitori la stessa anzianità di servizio richiesta agli impiegati dei ruoli organici.

ART. 53.

(Norma particolare per i portalettere e i ricevitori).

I portalettere e i ricevitori effettivi, con almeno due anni di servizio, e i portalettere e ricevitori provvisori con almeno tre anni di servizio, addetti a zone rurali urbanizzate, possono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla urbanizzazione medesima o entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono addetti a zone già urbanizzate, conseguire la nomina alla qualifica di agente di esercizio di 4^a classe, sempreché siano in

possesso dei requisiti prescritti per l'accesso in carriera, ad eccezione di quello dell'età, e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Per i portalettere e i ricevitori effettivi il servizio reso in qualità di provvisori è valutato in ragione di tre quarti ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta dal precedente comma.

In relazione al numero delle zone urbanizzate viene aumentato l'organico della qualifica iniziale del ruolo organico degli agenti di esercizio e corrispondentemente diminuito il ruolo dei portalettere.

ART. 54.

(Assunzione di personale straordinario).

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a due mesi e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3^a e 4^a categoria.

Il servizio prestato in qualità di impiegato provvisorio può essere valutato come titolo nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere esecutive e per l'accesso alle carriere ausiliarie.

ART. 55.

(Organici del personale salariato).

Le tabelle organiche del personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato III alla presente legge.

CAPO II — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 56.

(Indennità speciale).

Il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché gli ispettori generali nominati capi servizio principali conservano a titolo di assegno *ad personam*

la eventuale differenza tra il trattamento economico goduto in base all'articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, e quello spettante in applicazione della presente legge.

Gli ispettori generali che fruiscono dell'indennità speciale prevista dallo stesso articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, la conservano *ad personam* fino a quando permangono nella qualifica.

Gli assegni *ad personam* derivanti dall'applicazione dei precedenti commi non sono pensionabili e vengono riassorbiti con gli aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o scatti periodici.

ART. 57.

(Sistemazione di particolari situazioni nelle carriere direttive).

Gli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, anteriormente alla data da cui ha effetto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, rivestivano il grado XI dei ruoli direttivi amministrativi o il grado X del ruolo degli ingegneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico sono inquadrati, con effetto dalla stessa data, rispettivamente nelle qualifiche equiparate a quella di consigliere di 3^a classe dei ruoli direttivi amministrativi ed a quella di consigliere di 2^a classe del ruolo degli ingegneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta nei gradi di provenienza.

In applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le promozioni conferite ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono valide a tutti gli effetti.

Nei confronti degli impiegati nominati nei ruoli del personale direttivo posteriormente al 30 giugno 1956, l'inquadramento di cui al precedente primo comma ha effetto dalla data della nomina.

ART. 58.

(Posti in soprannumero).

Nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono istituiti cinque posti in soprannumero di ispettore generale. In corrispondenza di tale soprannumero sono mantenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

L'assorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma è effettuato a partire dal 31 dicembre 1960 in ragione di un terzo delle vacanze che si verificano nella

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

qualifica di ispettore generale delle telecomunicazioni, computandosi per posto intero la frazione di posto superiore alla metà.

ART. 59.

(Modalità di conferimento delle promozioni a direttore di divisione).

La metà dell'incremento dei posti derivante con effetto dal 1° luglio 1958 dall'attuazione della tabella B dell'allegato I alla presente legge nella qualifica di direttore di divisione è conferita secondo le aliquote previste dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorso speciale per esame rispettivamente da effettuarsi e da bandirsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di anzianità nella qualifica previsti dallo stesso articolo 166 vanno riferiti alla data del 31 dicembre 1957 e si prescindono dal requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni.

Il concorso speciale per esame, di cui al precedente comma, si intende espletato alla stessa data dello scrutinio per merito comparativo.

ART. 60.

(Riserva di posti per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico).

Nei primi concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle C), D) ed E) dell'allegato I alla presente legge, l'Amministrazione può stabilire un'aliquota di posti da riservare ai laureati in ingegneria ai quali sia stato affidato un incarico di studi ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 61.

(Concorso riservato).

La metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici è riservata agli impiegati di ruolo e non di ruolo della Azienda medesima, agli allievi telefonisti e meccanici, nonché a coloro cui siano stati affidati alla data suddetta speciali incarichi

nell'Azienda stessa ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni quarantacinque ed è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria.

ART. 62.

(Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati).

Gli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario principale e di primo segretario, i quali abbiano svolto per almeno un anno, anche non continuativamente, funzioni:

- di ispettore di ragioneria;
- di capo o vice capo di ragioneria provinciale;
- di cassiere o vice cassiere provinciale;
- di controllore o aiuto controllore della cassa provinciale;
- di dirigente di uffici principali di corrispondenza e pacchi, vaglia e risparmi o di ferrovie;
- di direttore o vice direttore di ufficio di conti correnti;
- di economo provinciale;
- di gestore dei depositi vari nelle direzioni provinciali di 1^a classe;
- di gestore per vaglia e risparmi;
- di gestore centrale dei depositi vari;
- di ordinatore per vaglia, risparmi, conti correnti e buoni postali;
- di contabile delle rettificazioni;
- di direttore di turno negli uffici telegrafici e di ferrovia nelle direzioni provinciali di 1^a classe;
- di cassiere e controllore nei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;
- di capo di sezione nelle ragionerie delle direzioni provinciali di 1^a e 2^a classe;
- di capilinea;
- di magazziniere centrale carte valori, marche assicurative e stampati soggetti a controllo e relativi controllori;
- di depositario provinciale carte valori e stampati soggetti a controllo e relativi controllori;
- di consegnatario di materiali e relativi controllori;

sono collocati, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conservando — a tutti gli effetti — l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

ART. 63.

(Promozioni alla qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparati degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario).

Gli impiegati che rivestivano il grado IX di gruppo B anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonché quelli che siano pervenuti o pervengano anche successivamente alla detta data alla qualifica di segretario ed equiparata mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità possono conseguire la promozione a direttore principale e ispettore di ragioneria mediante:

- a) concorso per esami ai sensi dell'articolo 36 prescindendo dall'anzianità;
- b) esame integrativo, consistente in una prova pratica scritta ed in un colloquio vertente sui servizi d'istituto, che non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi in entrambe le prove.

La determinazione dei posti da conferire mediante esame integrativo è effettuata tenendo conto del rapporto tra il numero degli impiegati indicati nel precedente comma e quello degli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera medesima.

ART. 64.

(Collocamento nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di impiegati in particolari situazioni).

Sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli

impiegati dell'Amministrazione medesima provenienti dai gradi VIII, IX e X dei quadri C), D), E) e F) della tabella n. 3 allegata alla legge 31 luglio 1954, n. 723, del soppresso gruppo C, i quali abbiano appartenuto al gruppo B o siano vincitori di concorso per esame per il grado IX espletato anteriormente al 22 maggio 1948 o abbiano conseguito la nomina a seguito dei concorsi per esami indicati nell'articolo 121, lettera d), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ovvero del concorso per esame previsto dall'articolo 15, n. 3, del regolamento speciale per il personale postelegrafonico di prima e seconda categoria approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Il beneficio di cui al precedente comma è esteso a coloro che abbiano superato le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale 26 gennaio 1940 per direttore di officina (ex grado IX, gruppo C) successivamente revocato con decreto ministeriale 5 febbraio 1943 il quale stabilì l'ordine dei candidati che superarono tali prove.

Il collocamento si effettua nella qualifica della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per la quale era previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, un coefficiente di stipendio pari a quello stabilito per la qualifica del ruolo di provenienza, nell'ordine del ruolo stesso, conservando l'anzianità di qualifica acquisita.

Agli effetti di tale collocamento, ciascun avente titolo è intercalato, in ragione della predetta anzianità, dopo l'ultimo impiegato di pari anzianità proveniente dal quadro transitorio del ruolo di gruppo B inquadrato nella carriera di concetto.

Nella qualifica di segretario i vincitori del concorso per esame per direttore di officina, nonché i vincitori di concorso per esame per capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, si intercalano, con l'osservanza dei criteri di cui ai precedenti commi, tra gli ex capi di ufficio. I primi ufficiali meccanici, radiotelegrafisti e radioeletttricisti sono intercalati tra gli ex primi ufficiali inquadrati ai sensi del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376.

Con le stesse modalità indicate nei precedenti commi sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile gli impiegati dell'Amministrazione

delle poste e delle telecomunicazioni, già appartenenti ai gradi VIII, IX e X del soppresso ruolo di gruppo C e provenienti dai gruppi C e D della cessata Amministrazione austro-ungarica.

Il personale previsto dal presente articolo viene collocato nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile anche in soprannumero, riassorbibile con le prime vacanze.

ART. 65.

(Esami speciali e concorsi per merito distinto per la promozione a segretario ed equiparato).

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami speciali mediante colloquio da bandire il 30 giugno 1958 in applicazione dell'articolo 362 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione alla qualifica di segretario ed equiparata, nel computo delle anzianità prescritte il servizio reso nel gruppo C è valutato per intero, fermo restando il limite massimo previsto dall'articolo 21, 4° comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

ART. 66.

(Conferimento di posti ad idonei di concorso della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere assegnati, nel limite del 50 per cento, agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1955, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria. La nomina è disposta nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per gli idonei a posti di commissario aggiunto amministrativo o di capo ufficio interurbano aggiunto e nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale tecnico per gli idonei a posti di commissario aggiunto tecnico.

ART. 67.

(Conferimento di posti ad idonei di concorsi delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

I posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del perso-

nale amministrativo contabile possono essere assegnati nel limite del 50 per cento agli idonei del concorso a posti di gruppo *B* bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria.

I posti disponibili alla stessa data di cui al precedente comma, nella qualifica iniziale della carriera degli operatori di esercizio, possono essere assegnati, in numero non superiore a mille, agli idonei del concorso a posti di gruppo *C* bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria.

ART. 68.

(Inquadramento nelle qualifiche di capo ufficio superiore e di capo ufficio principale).

Gli impiegati che rivestono la qualifica di capo ufficio di prima classe del ruolo organico della carriera esecutiva specializzata sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio superiore del ruolo ad esaurimento dei capi di ufficio, nell'ordine del ruolo di provenienza conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1957 rivestivano la qualifica di capo ufficio — ex grado IX di gruppo *C* — o che tale qualifica hanno conseguito anche successivamente perché utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo ad esaurimento dei capi ufficio, nell'ordine del ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

La promozione alla qualifica di capo ufficio superiore è conferita ai sensi dell'articolo 44.

ART. 69.

(Concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale).

I posti vacanti nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo ad esaurimento dei capi ufficio dopo l'inquadramento previsto dall'articolo 68, sono conferiti mediante concorso per titoli, per una volta soltanto, al quale sono ammessi su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli impiegati esecutivi nominati nel ruolo organico di gruppo *C* quali prove-

nienti dai concorsi per esami a posti di impiegato a contratto a termine banditi ai sensi del regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

b) gli impiegati esecutivi compresi nella graduatoria unica dell'esame di idoneità per le promozioni a capo ufficio bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955;

c) gli impiegati esecutivi idonei nei concorsi per merito distinto per la promozione a capo ufficio banditi con i decreti ministeriali del 1° dicembre 1951 e del 9 maggio 1955;

d) gli impiegati esecutivi assunti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del regio decreto 11 novembre 1919, n. 2313.

La Commissione esaminatrice del concorso previsto dal presente articolo è composta di un impiegato con la qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, di quattro impiegati con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di membri, e di un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe con funzioni di segretario.

Gli idonei sono collocati nella qualifica di capo ufficio principale nell'ordine della graduatoria formata dalla commissione di cui al precedente comma, ove occorra, anche in soprannumero fino ad un massimo di 800.

In corrispondenza dei posti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio principale sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori di esercizio.

ART. 70.

(Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti, dei capi radioeletttricisti, dei capi tecnici e dei capi officina).

Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioeletttricista di 1^a classe, di capo officina postelegrafica di 1^a classe e di capo officina di posta pneumatica urbana di 1^a classe è attribuito *ad personam* lo stipendio di cui al coefficiente 357 previsto dalla tabella L dell'allegato I alla presente legge.

Lo stesso stipendio è attribuito *ad personam* agli impiegati che, anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, rivestivano la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioeletttricista, di capo officina postelegrafica e di capo officina di

posta preumatica urbana, i quali hanno conseguito o conseguono la promozione alla qualifica superiore anche successivamente alla data di cui al precedente comma.

ART. 71.

(*Concorsi riservati*).

Salvo quanto previsto dall'articolo 67 o dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione di invalidi di guerra o assimilati, i posti che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio saranno conferiti:

1°) per la nomina ad ufficiale di 3ª classe mediante concorso per titoli riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati — compresi quelli straordinari — con il trattamento economico previsto per la terza categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948, nonché gli impiegati che si trovino a svolgere lavori esecutivi a cottimo alle dipendenze del servizio dei risparmi postali;

b) supplenti di ex ricevitoria o di ufficio locale trasformato in ufficio principale rimasti in servizio presso l'ufficio medesimo;

c) personale ausiliario di ruolo o personale ausiliario inquadrato o avente titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti che, alla data del decreto che indice il concorso, abbia disimpegnato tre anni di effettivo servizio, anche se non continuativo, con mansioni proprie della carriera esecutiva;

2°) Per la nomina ad allievo agente di esercizio, mediante concorso per titoli, riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati, anche straordinari, con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948;

b) incaricati giornalieri addetti al recapito dei telegrammi ed espressi, in servizio al 1° luglio 1957;

c) addetti al recapito dei telegrammi ed espressi di ex ricevitorie o uffici locali trasformati in uffici principali, mantenuti in servizio presso i medesimi dopo la trasformazione;

d) scortapieghi.

Ai fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'ac-

cesso alle carriere del personale esecutivo e del personale ausiliario.

Gli idonei dei concorsi previsti dal presente articolo sono collocati in ruolo, in relazione alla disponibilità di posti, semestralmente.

Gli impiegati indicati alle lettere a) dei punti 1°) e 2°) che all'atto della approvazione delle graduatorie non sono in possesso dell'anzianità di due anni di servizio effettivo, sono inquadrati in ruolo dopo il compimento di tale anzianità.

Il personale di cui al n. 1°) lettera c) del presente articolo che non chieda di partecipare al concorso riservato per la nomina ad ufficiale di 3ª classe, o che, partecipandovi, non consegua l'idoneità, è restituito alle mansioni del personale ausiliario.

ART. 72.

(Concorsi riservati).

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle F e G allegato II della presente legge sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché a coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi pratici per allievi telefonisti e meccanici istituiti dall'Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta sempreché siano in possesso del prescritto titolo di studio. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

ART. 73.

(Disposizioni particolari per il personale di gruppo C dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939).

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina nel ruolo di gruppo C, è attribuita, ai fini della valutazione dell'anzianità prevista dall'articolo 43 della presente legge per la promozione a capo ufficio o equiparato, per merito comparativo, l'anzianità convenzionale di cui all'articolo 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il personale previsto dal precedente comma che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparata è collocato nella qualifica stessa in soprannumero.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero in applicazione del presente articolo avviene con l'osservanza delle modalità stabilite negli ultimi due commi dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 74.

(Disposizioni particolari per impiegati delle carriere esecutive del personale specializzato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

La promozione alle qualifiche di ufficiale telefonico di 2ª classe o equiparata o di operatore tecnico di 2ª classe delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, può essere conseguita, per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1958, mediante:

a) concorso per esame ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) scrutinio per anzianità congiunta al merito ai sensi del precedente articolo 42.

Alle promozioni suddette, che saranno conferite al 30 giugno ed al 31 dicembre, si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'articolo 361 del citato testo unico.

Allo scrutinio per merito comparativo previsto dal punto 2º) dell'articolo 43 sono ammessi a partecipare anche gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ufficiale telefonico di 1ª classe ed equiparata o di operatore tecnico di 1ª classe nonché gli impiegati delle medesime qualifiche che hanno conseguito la promozione a quelle immediatamente inferiori alle predette con le modalità di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma, i quali, alla data dello scrutinio, hanno compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nelle anzidette qualifiche di ufficiale telefonico di 1ª classe ed equiparata o di operatore tecnico di 1ª classe.

ART. 75.

(Concessione ad personam di qualifiche).

Agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, rivestivano le qualifiche di assistente di commutazione di 1ª e 2ª classe, di diri-

gente tecnico e di dirigente tecnico aggiunto sono attribuite *ad personam* le qualifiche stesse purché esplichino le relative mansioni, fino al conseguimento della promozione alle qualifiche di assistente di commutazione o di capo centrale.

ART. 76.

(*Trasferimento posti*).

I posti che, dopo l'applicazione degli articoli 68 e 69, risulteranno disponibili nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva dei capi ufficio di cui alla tabella *L* dell'allegato I saranno soppressi a cominciare da quelli della qualifica di capo ufficio principale e contemporaneamente portati in aumento nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, di cui alla tabella *M* del predetto allegato, a cominciare dalla qualifica di capo ufficio di 1^a classe e successivamente nelle qualifiche inferiori che seguono, fino a raggiungere la consistenza numerica appresso indicata:

Capo ufficio di 1 ^a classe . . .	posti N.	600
Capo ufficio	» »	2.090
Ufficiale di 1 ^a classe	» »	4.822
Ufficiale di 2 ^a classe	» »	5.358
Ufficiale di 3 ^a classe	» »	6.800

N. 19.670

ART. 77.

(*Inquadramento nelle nuove carriere*).

Gli impiegati esecutivi specializzati e quelli ausiliari dei servizi postali e telegrafici assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita secondo i quadri di equiparazione annessi alla presente legge.

ART. 78.

(*Disposizioni concernenti personale in particolari situazioni*).

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723, è sostituito dal seguente:

« Al personale di ruolo di gruppo *C* e di quello subalterno dipendente [dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni,

ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado decimo e di messaggere di 2^a classe, purché appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado X del gruppo C che avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'articolo 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado X ».

ART. 79.

(Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici).

Gli impiegati aventi titolo al collocamento nel ruolo ausiliario degli agenti di esercizio, che, da almeno un anno, svolgono le mansioni tecniche di cui all'articolo 46, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità di cui sono provvisti. Con le stesse condizioni e modalità si effettua l'inquadramento nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, nei riguardi degli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I dell'allegato II alla presente legge.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, gli operai di ruolo e gli operai temporanei aventi titolo alla nomina in ruolo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici di cui alle tabelle S e T dell'allegato I ed alla tabella L dell'allegato II alla presente legge, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto, sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione, nelle carriere corrispondenti alle mansioni espletate da almeno un anno e nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

capo operaio e sala-	agente tecnico di 3 ^a
riato di 1 ^a categoria	classe
salariato di 2 ^a categoria	agente tecnico di 4 ^a
ria	classe.

Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento.

ART. 80.

(Promozioni nel ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento).

Le promozioni alla qualifica di primo commesso od alle qualifiche di capo commesso di 2^a e di 1^a classe del ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento di cui alla tabella I, allegato II alla presente legge, sono effettuate con le modalità previste, rispettivamente, dai precedenti articoli 49 e 50.

ART. 81.

(Valutabilità ai fini di quiescenza dei periodi di frequenza dei corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici).

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici trascorsi, anteriormente alla nomina nei ruoli organici, presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere riscattati, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

La possibilità di riscatto prevista dal precedente comma è consentita esclusivamente agli allievi ammessi ai corsi pratici suddetti in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

ART. 82.

(Riserva di posti in favore di personale di altre carriere).

Nel primo concorso per l'accesso alle carriere direttive e di concetto, bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione può stabilire una aliquota di posti da riservare al personale delle altre carriere dell'Amministrazione medesima fornite del prescritto titolo di studio.

ART. 83.

(Valutabilità di titoli).

Nei primi concorsi per titoli per l'accesso alle carriere ausiliarie degli agenti tecnici, banditi dopo la data di entrata in vigore della

presente legge, si tiene conto in particolare modo, come titolo valutabile, del servizio reso presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di salariato — di ruolo e non di ruolo — o di operaio giornaliero comunque assunto.

ART. 84.

(Disponibilità di posti).

I posti disponibili nella carriera esecutiva del personale di archivio e nella carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione degli articoli 67, secondo comma, e 71 per l'accesso alla carriera esecutiva degli operatori di esercizio ed alla carriera ausiliaria degli agenti di esercizio. I posti utilizzati vengono restituiti ai ruoli della carriera esecutiva del personale di archivio e della carriera ausiliaria del personale di anticamera man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

ART. 85.

(Anzianità acquisite ai fini del trattamento economico).

Agli impiegati inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, nelle qualifiche previste dalle tabelle degli allegati I e II per le quali è fissato un coefficiente diverso da quello relativo allo stipendio in godimento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 19, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo dell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della presente legge, compete nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito dalla data di entrata in vigore della

presente legge, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.

ART. 86.

(Norme incompatibili)

Sono abrogati il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

ART. 87.

(Copertura della spesa).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con le disponibilità dei propri bilanci.

ALLEGATO I.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA A.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900 (a)	Direttore generale di amministrazione	1
900	Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni	1
900	Capo servizio principale amministrativo	5
900	Capo servizio principale tecnico	2

(a) Rimane salva l'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

TABELLA B.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1957	Numero dei posti dal 1° luglio 1958
670	Ispettore generale o equiparato	37	49
500	Direttore di divisione o equiparato	144	180
402	Direttore di sezione o equiparato	180	230
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	250	250
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato {	474	585
240	Consigliere di 3ª classe o equiparato }		
		1.085	1.294

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1957	Numero dei posti dal 1° luglio 1958
670	Ispettore generale o equiparato	10	13
500	Direttore di divisione o equiparato	28	34
402	Direttore di sezione o equiparato	37	50
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	39	52
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	62	61
		176	210

TABELLA D.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO
DELLE COSTRUZIONI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato	4
500	Direttore di divisione o equiparato	12
402	Direttore di sezione o equiparato	18
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	19
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	22
		<u>75</u>

TABELLA E.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE TECNICO DEI TRASPORTI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato	2
500	Direttore di divisione o equiparato	4
402	Direttore di sezione o equiparato	6
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	8
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	10
		<u>30</u>

TABELLA F.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI DIRETTORI
O ISPETTORI DI RAGIONERIA ED EQUIPARATI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria o equiparato	120
402	Direttore capo e ispettore capo di ragioneria o equiparato	350
340	Direttore principale e ispettore di ragioneria o equiparato	530
		<u>1.000</u>

TABELLA G.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	15
402	Segretario principale	72
340	Primo segretario	233
284	Segretario	1.300
240	Segretario aggiunto	1.880
211	Vice segretario	
		<u>3.500</u>

TABELLA H.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI INDUSTRIALI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	4
402	Segretario principale	16
340	Primo segretario	50
284	Segretario	131
240	Segretario aggiunto	169
211	Vice segretario	
		<u>370</u>

TABELLA I.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI GEOMETRI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	3
402	Segretario principale	11
340	Primo segretario	25
284	Segretario	82
240	Segretario aggiunto	104
211	Vice segretario	
		<u>225</u>

TABELLA L

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI CAPI DI UFFICIO
(ad esaurimento)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357	Capo ufficio superiore	650
284	Capo ufficio principale	1.000
		<u>1.650</u>

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA M.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo ufficio di 1 ^a classe	230
284	Capo ufficio	1.950
240	Ufficiale di 1 ^a classe.	4.500
211	Ufficiale di 2 ^a classe.	5.000
193	Ufficiale di 3 ^a classe.	6.340
		<u>18.020</u>

TABELLA N.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI
DELLE STAZIONI RADIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di 1 ^a classe	18
284	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista . . .	60
240	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 1 ^a classe	60
211	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 2 ^a classe	30
193	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 3 ^a classe	32
		<u>200</u>

TABELLA O.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI
DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo tecnico di 1 ^a classe	20
284	Capo tecnico	66
240	Ufficiale tecnico di 1 ^a classe	106
211	Ufficiale tecnico di 2 ^a classe	118
193	Ufficiale tecnico di 3 ^a classe	190
		<u>500</u>

TABELLA P.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI
DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo officina di 1ª classe	3
284	Capo officina	5
240	Ufficiale meccanico di 1ª classe	7
211	Ufficiale meccanico di 2ª classe	9
193	Ufficiale meccanico di 3ª classe	16
		40

Nota — Gli ufficiali di 3ª classe o equiparati, di cui alle tabelle M. N. O. e P del presente allegato, fermo restando l'ordine di ruolo di provenienza, conservano nella qualifica l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nei gradi 12º e 13º del soppresso gruppo C.

TABELLA Q.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE DI ARCHIVIO**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	75
229	Primo archivista	264
202	Archivista	345
180	Applicato	516
157	Applicato aggiunto	
		1.200

TABELLA R.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI DI ESERCIZIO**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente di esercizio superiore	1.100
210	Agente di esercizio di 1ª classe	4.600
190	Agente di esercizio di 2ª classe	6.500
170	Agente di esercizio di 3ª classe	6.800
160	Agente di esercizio di 4ª classe	
150	Fattorino	6.000
		25.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA S.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI TECNICI DELLE TELECOMUNICAZIONI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	98
210	Agente tecnico di 1 ^a classe	451
190	Agente tecnico di 2 ^a classe	714
170	Agente tecnico di 3 ^a classe	879
160	Agente tecnico di 4 ^a classe	
150	Allievo agente tecnico	658
		<u>2.800</u>

TABELLA T

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI TECNICI DEI TRASPORTI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	63
210	Agente tecnico di 1 ^a classe	293
190	Agente tecnico di 2 ^a classe	460
170	Agente tecnico di 3 ^a classe	564
160	Agente tecnico di 4 ^a classe	
150	Allievo agente tecnico	420
		<u>1.800</u>

TABELLA U.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEL PERSONALE DEI SERVIZI DI ANTICAMERA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	89
159	Usciere capo	510
151	Usciere	900
142	Inserviente	
		<u>1.500</u>

ALLEGATO II

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA A

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
900 (a)	Direttore tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici	1

(a) Rimane salva l'indennità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

TABELLA B.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
670	Ispettore generale o equiparato	7
500	Direttore di divisione o equiparato	22
402	Direttore di sezione o equiparato	33
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	38
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	50
240	Consigliere di 3 ^a classe o equiparato	
		150

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
670	Ispettore generale o equiparato	9
500	Direttore di divisione o equiparato	27
402	Direttore di sezione o equiparato	38
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	40
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	46
		160

TABELLA D.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Coefficiente	Qualifica	Numero del posti
500	Segretario capo o equiparato	6
402	Segretario principale o equiparato	20
340	Primo segretario o equiparato	38
284	Segretario o equiparato	80
240	Segretario aggiunto o equiparato	106
211	Vice segretario o equiparato	
		250

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA E.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo o equiparato	6
402	Segretario principale o equiparato	20
340	Primo segretario o equiparato	40
284	Segretario o equiparato	99
240	Segretario aggiunto o equiparato	135
211	Vice segretario o equiparato	
		<u>300</u>

TABELLA F.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI TELEFONICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo turno di commutazione - Aiuto contabile principale	130
284	Assistente di commutazione - Primo ufficiale tele- fonico - Primo aiuto contabile	450
240	Ufficiale telefonico di 1 ^a classe - Aiuto contabile di 1 ^a classe	1.025
211	Ufficiale telefonico di 2 ^a classe - Aiuto contabile di 2 ^a classe	1.325
193	Ufficiale telefonico di 3 ^a classe - Aiuto contabile di 3 ^a classe	2.525
		<u>5.455</u>

TABELLA G.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI AMPLIFICATRICI.
PONTI RADIO E OFFICINE TELEFONICHE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo centrale di 1 ^a classe	55
284	Capo centrale - capo tecnico	120
240	Operatore tecnico di 1 ^a classe	240
211	Operatore tecnico di 2 ^a classe	300
193	Operatore tecnico di 3 ^a classe	430
		<u>1.145</u>

Nota. — Gli ufficiali di 3^a classe o equiparati, di cui alle tabelle F e G del presente allegato, fermo restando l'ordine del ruolo di provenienza, conservano nella qualifica l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nei gradi XII e XIII del soppresso gruppo C.

TABELLA H.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commesso	16
159	Usciere capo	84
151	Usciere	150
142	Inserviente	
		250

TABELLA I.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

(ad esaurimento)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
210	Capo commesso di 1 ^a classe	25
190	Capo commesso di 2 ^a classe	50
170	Primo commesso	75
160	Commesso	30
		180

Nota. — In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo di cui alla precedente tabella H.

TABELLA L.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI TECNICI DEI SERVIZI TELEFONICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	6
210	Agente tecnico di 1 ^a classe	24
190	Agente tecnico di 2 ^a classe	38
170	Agente tecnico di 3 ^a classe	47
160	Agente tecnico di 4 ^a classe	
150	Allievo agente tecnico	35
		150

ALLEGATO III.

TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

MESTIERI	Capi operai (coefficiente 193)	I categoria (coefficiente 167)	II categoria (coefficiente 157)	III categoria (coefficiente 151)	IV categoria (coefficiente 148)	TOTALE
Conduttori di automezzi e di carrelli elettrici .	15	60	95	30	—	200
Guardialinee telefoniche e telegrafiche, attrezzatori di linee elettriche e di antenne radio trasmittenti	25	100	140	—	—	265
Operai comuni	—	—	—	415	—	415
Altri mestieri	65	250	420	785	1.000	2.520
	105	410	655	1.230	1.000	3.400

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nelle singole categorie sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto agli operai giornalieri che — comunque assunti — abbiano prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per n. 180 giornate di effettivo lavoro presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età

TABELLA B.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

	I categoria (coefficiente 167)	II categoria (coefficiente 157)	III categoria (coefficiente 151)	IV categoria (coefficiente 148)	TOTALE
Mestieri vari	2	4	84	210	300

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nelle singole categorie sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto agli operai giornalieri che — comunque assunti — abbiano prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per n. 180 giornate di effettivo lavoro presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

ALLEGATO IV.

TABELLA DEL PREMIO DI MAGGIORE PRODUZIONE

Coefficiente	QUALIFICHE	IMPORTO MENSILE
900	Direttore generale di amministrazione — Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni — Direttore tecnico Azienda di Stato per i servizi telefonici — Capo servizio principale	18.000
670	Ispettore generale	15.000
500	Direttore di divisione ed equiparati — Segretario capo ed equiparati	12.000
402	Direttore di sezione ed equiparati — Segretario principale ed equiparati (a)	12.000
357-345 340	Consigliere di 1ª classe ed equiparati — Primo segretario ed equiparati — Capo ufficio superiore — Capo ufficio di 1ª classe ed equiparati (a).	10.000
301 284-271	Consigliere di 2ª classe ed equiparati — Segretario ed equiparati — Capo ufficio ed equiparati (a).	10.000
240-229	Consigliere di 3ª classe ed equiparati — Segretario aggiunto ed equiparati — Ufficiale di 1ª classe ed equiparati (a)	7.000
211-202	Vice segretario — Ufficiale di 2ª classe ed equiparati (a)	7.000
200 193-180	Ufficiale di 3ª classe ed equiparati — Titolare di agenzia — Supplente di ufficio locale	6.000
157	Applicato aggiunto	5.500
238-180	Agente di esercizio superiore ed equiparati — Commesso capo	10.000
210-173	Agente di esercizio di 1ª classe ed equiparati — Commesso	7.000
190-159	Agente di esercizio di 2ª classe ed equiparati — Usciere capo	6.000
170-160 151-150 142	Agenti di esercizio di 3ª e 4ª classe ed equiparati — Fattorino e allievo agente tecnico — Usciere — Inserviente (b)	5.000
	Personale dei ruoli aggiunti (o dei ruoli speciali transitori sistemabile nei ruoli aggiunti)	
284-240	Carriere personale direttivo	10.000
240-211	Carriere personale di concetto	7.000
211-193 180-157	Carriere personale esecutivo	6.000
160-150 151-142	Carriere personale ausiliario	5.000
	Personale non di ruolo:	
153	Impiegati avventizi e diurnisti	6.000
142	Agenti avventizi e diurnisti	5.000
	Altre categorie:	
—	Operai permanenti e temporanei	5.000
—	Scortapièghi e procaccia a piedi (c)	5.000

(a) Tra gli equiparati sono compresi i direttori di ufficio locale previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(b) Tra gli equiparati sono compresi i ricevitori e portalettere, cui il premio è corrisposto proporzionalmente alle ore di servizio.

(c) Proporzionalmente alle ore di servizio.

QUADRI DI EQUIPARAZIONE DELLE NUOVE CARRIERE ESECUTIVA E AUSILIARIA

Carriere previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363

Nuove carriere

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA SPECIALIZZATA.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO.

Qualifica.

Qualifica.

Capo ufficio di 1^a classe
Capo ufficio
Ufficiale di 1^a classe
Ufficiale di 2^a classe
Ufficiale di 3^a classe

Capo ufficio di 1^a classe
Capo ufficio
Ufficiale di 1^a classe
Ufficiale di 2^a classe
Ufficiale di 3^a classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI RADIO.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE STAZIONI RADIO.

Qualifica.

Qualifica.

Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di
1^a classe.
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettri-
cista di 1^a classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettri-
cista di 2^a classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelet-
tricista di 3^a classe.

Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista
di 1^a classe.
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettri-
cista di 1^a classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettri-
cista di 2^a classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettri-
cista di 3^a classe.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE OFFICINE POSTELE- GRAFICHE.

Qualifica.

Qualifica.

Capo officina di 1^a classe
Capo officina
Ufficiale meccanico elettricista di 1^a classe
Ufficiale meccanico elettricista di 2^a classe
Ufficiale meccanico elettricista di 3^a classe

Capo tecnico di 1^a classe
Capo tecnico
Ufficiale tecnico di 1^a classe
Ufficiale tecnico di 2^a classe
Ufficiale tecnico di 3^a classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA.

Qualifica.

Qualifica.

Capo officina di 1^a classe
Capo officina
Ufficiale meccanico di 1^a classe
Ufficiale meccanico di 2^a classe
Ufficiale meccanico di 3^a classe

Capo officina di 1^a classe
Capo officina
Ufficiale meccanico di 1^a classe
Ufficiale meccanico di 2^a classe
Ufficiale meccanico di 3^a classe

Carriere previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE
AUSILIARIO DEI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI.

Qualifica.

Messaggere superiore
Messaggere di 1^a classe
Messaggere di 2^a classe
Messaggere di 3^a classe
Messaggere di 4^a classe
Fattorino delle poste e telegrafi

Carriere previste dall'allegato VII al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI TELEFONICI

Capoturno o equiparato
Assistente di commutazione o equiparato
Ufficiale telefonico di 1^a classe o equiparato
Ufficiale telefonico di 2^a classe o equiparato
Ufficiale telefonico di 3^a classe o equiparato

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI
AMPLIFICATRICI, PONTI RADIO E OFFICINE TELEFONICHE.

Capo centrale di 1^a classe o equiparato
Capo centrale o equiparato
Ufficiale meccanico di 1^a classe
Ufficiale meccanico di 2^a classe
Ufficiale meccanico di 3^a classe

Nuove carriere

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI DI ESERCIZIO.

Qualifica

Agente di esercizio superiore
Agente di esercizio di 1^a classe
Agente di esercizio di 2^a classe
Agente di esercizio di 3^a classe
Agente di esercizio di 4^a classe
Fattorino

Nuove carriere

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI TELEFONICI.

Capoturno di commutazione — Aiuto contabile
principale
Assistente di commutazione — Primo ufficiale telefonico — Primo aiuto contabile
Ufficiale telefonico di 1^a classe — Aiuto contabile di 1^a classe
Ufficiale telefonico di 2^a classe — Aiuto contabile di 2^a classe
Ufficiale telefonico di 3^a classe — Aiuto contabile di 3^a classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI
AMPLIFICATRICI, PONTI RADIO E OFFICINE TELEFONICHE.

Capo centrale di 1^a classe
Capo centrale — Capo tecnico
Operatore tecnico di 1^a classe
Operatore tecnico di 2^a classe
Operatore tecnico di 3^a classe